



ADEGUAMENTO OPERE IDRAULICHE RETI DELLA GRANDE ADDUZIONE IDRICA AMBITO SARNESE
VESUVIANO TRASFERITE AI SENSI DELLA EX DEL. 243/2016 FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLE
PERDITE ED ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SISTEMA MONTI LATTARI



INT 2408

Elaborato:

E2

Scala:

/

Titolo:

Capitolato Speciale d'Appalto

Rev	Motivo della revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato

Esecuzione delle Opere

Prestazioni Specialistiche

Il Progettista

Il R.U.P.

Ing. Giuseppe Vacca

Arch. Mario Grasso

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO (C.S.A.)

INDICE

ART.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO, SCOPO DELL'APPALTO DI LAVORI E NORME APPLICABILI -----	4
ART.2 DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI DELL'APPALTO-----	4
ART.3 OGGETTO DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE -----	5
ART.3BIS PROGETTAZIONE ESECUTIVA – MODALITÀ E TERMINI-----	8
ART.4 AMMONTARE DELL'APPALTO-----	10
ART.5 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO-----	10
ART.6 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI-----	11
ART.7 DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI-----	13
ART.8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO -----	14
ART.9 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E MODIFICA DEI RAGGRUPPAMENTI/CONSORZI -----	15
ART.10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE -----	15
ART.11 GARANZIE, QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI-----	16
ART.12 CAUZIONE DEFINITIVA – COPERTURA ASSICURATIVA-----	18
ART.13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI -----	20
ART.14 ESECUZIONE DEI LAVORI -----	20
ART.15 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI -----	23
ART.16 SOSPENSIONI DELL'ESECUZIONE E PROROGHE-----	23
ART.17 PENALI -----	23
ART.18 DANNI DI FORZA MAGGIORE-----	25
ART.19 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA -----	26
ART.20 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE-----	27
ART.21 RISERVE DELL'APPALTATORE -----	28
ART.22 ACCORDO BONARIO-----	29
ART.23 RECESSO-----	29
ART.24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-----	30
ART.25 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-----	32

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

ART.26 PERSONALE ADDETTO AI LAVORI -----	32
ART.27 CLAUSOLE DI MANLEVA -----	33
ART.28 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE -----	34
ART.29 CANTIERI, ATTREZZI E SPESE-----	36
ART.30 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI -----	38
ART.31 PAGAMENTI IN ACCONTO-----	38
ART. 31BIS REVERSE FACTORING -----	40
ART.32 CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO -----	40
ART.33 RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO -----	41
ART.34 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO -----	41
ART.35 CESSIONE DEI CREDITI -----	41
ART.36 LAVORI A CORPO-----	42
ART.37 LAVORI A MISURA [OMISSIS]-----	42
ART.38 LAVORI IN ECONOMIA -----	42
ART.39 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA-----	43
ART.40 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE – GESTIONE RIFIUTI E ONERI PER LA DISCARICA-----	43
ART.41 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI -----	45
ART. 41 BIS MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE -----	46
ART.42 DIREZIONE DEI LAVORI -----	47
ART.43 ESPROPRIAZIONI -----	48
ART.44 MODIFICHE CONTRATTUALI-----	48
ART.45 VARIANTI IN CORSO D'OPERA-----	48
ART.46 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI -----	48
ART.47 VARIAZIONE DEI LAVORI APPALTATI - QUINTO D'OBBLIGO -----	49
ART.48 NORME DI SICUREZZA GENERALI -----	49
ART.49 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO -----	50
ART.50 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO -----	50
ART.51 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA-----	51
ART.52 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA-----	52

ART.53 BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI-----	52
ART.54 SUBAPPALTO -----	53
ART.55 OBBLIGO DELL'APPALTATORE VERSO I PROPRI DIPENDENTI -----	53
ART. 55 BIS. VERIFICHE E COLLAUDI -----	53
ART.56 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE-----	54
ART.57 CONTO FINALE-----	55
ART.58 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI-----	55
ART.59 TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE -----	55
ART.60 OGGETTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO -----	56
ART.61 VERBALE DELLA VISITA DI COLLAUDO-----	56
ART.62 RELAZIONE DI COLLAUDO-----	57
ART.63 OSSERVAZIONI DELL'APPALTATORE AL CERTIFICATO DI COLLAUDO -----	57
ART.64 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO – ACCETTAZIONE DELL'OPERA -----	58
ART.65 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE --	58
ART.66 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE -----	67
ART.67 CUSTODIA DEL CANTIERE -----	67
ART.68 CARTELLO DI CANTIERE-----	67
ART.69 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE -----	67
ART.70 PRIVACY E RISERVATEZZA -----	68
ART.71 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE-----	68
ART.72 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA-----	68
ART. 72BIS ULTERIORI OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE (UNI ISO 37001:2016)-----	69
ART.73 MISCELLANEA-----	70

ART.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO, SCOPO DELL'APPALTO DI LAVORI E NORME APPLICABILI

- 1.1. La GORI S.p.A., ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della legge Regione Campania 15/2015, è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano.
- 1.2. Il Servizio Idrico Integrato ("S.I.I.") è un servizio pubblico essenziale «*costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue...*» (cfr. art. 141, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006).
- 1.3. Nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni, la GORI S.p.A. ha anche l'obbligo di garantire la regolare gestione del S.I.I. e, quindi, assicurare il mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti idrici, fognari e depurativi.
- 1.4. Pertanto, al fine di garantire l'esecuzione delle prestazioni necessarie ed indifferibili per assicurare il mantenimento delle condizioni di efficienza del S.I.I. e di tali reti ed impianti afferenti il pubblico servizio in esame, nonché le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, la GORI S.p.A. ha la necessità di eseguire i lavori oggetto del presente appalto.
- 1.5. Il presente appalto è altresì regolato dalle leggi *ratione temporis* vigenti; dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione della Committente.

ART.2 DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI DELL'APPALTO

- 2.1. Ai fini e nell'ambito dell'appalto, si riportano le seguenti definizioni che saranno richiamate in seguito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto:
 - **Appalto:** si intende il procedimento posto in essere dalla Stazione Appaltante, incluso anche il Contratto, al fine di affidare l'esecuzione dei servizi richiesti;
 - **Codice Etico:** si intende il documento di autoregolamentazione della Società adottato anche ai fini e nell'ambito del d.lgs. 231/2001 e correlato al modello di organizzazione e gestione della GORI ai sensi del citato d.lgs. 231/2001. Il Codice Etico è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/media.aspx/codice_etico; il predetto modello di organizzazione e gestione è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/section.aspx/modello_231#.Xing28HsZb2;
 - **Committente o Stazione Appaltante o GORI:** si intende la GORI S.p.A.;
 - **Contratto:** si intende il documento immodificabile, sottoscritto dalla Committente e dall'Appaltatore in segno di accettazione integrale e incondizionata, che riporta, in forma sintetica, i dati amministrativi, tecnici ed economici dell'Appalto;
 - **Elaborati a base dell'Appalto o Elaborati:** si intendono, ove presenti, i seguenti atti relativi all'Appalto: "Bando" e/o "Lettera di Invito" e/o "Disciplinare di gara" e/o "Capitolato Speciale d'Appalto" e/o "Documentazione Tecnica" e/o "Scheda Tecnica" e/o "Specificazione Tecnica" e/o "Disegno" e "Allegato 1 (ove applicabile)" e/o altro/i documento/i di progetto descrittivo/i delle caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto dell'Appalto, già in possesso dell'Appaltatore e sulla base dei quali lo stesso Appaltatore ha presentato l'offerta per l'affidamento dell'Appalto;
 - **Operatore Economico o Appaltatore o Appaltatrice o Impresa:** si intende l'impresa singola o associata aggiudicataria dei lavori affidati dalla Committente;
 - **Parte:** si intende la Committente ovvero l'Appaltatore;
 - **Parti:** si intendono, congiuntamente, la Committente e l'Appaltatore;

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- 2.2. Per quanto non previsto nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto ("Capitolato" o "C.S.A."), si rinvia nell'ordine: (i) agli Elaborati a base dell'Appalto, (ii) alla normativa pro tempore vigente in materia di appalti pubblici, (iii) alle norme tecniche pro tempore vigenti emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), (iv) alle disposizioni vigenti del Codice Civile.
- 2.3. A maggiore specificazione, con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara e dà atto alla Committente che in caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva l'ordine di prevalenza di cui al punto che precede.
- 2.4. Nel corso dell'Appalto, l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni della normativa pro tempore vigente in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente, di smaltimento rifiuti, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento economico e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni adottate dalle competenti Autorità pubbliche, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.
- 2.5. Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto dovessero entrare in vigore nuove normative, anche di natura tecnica, o dovessero essere modificate quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate dall'Appaltatore.
- 2.6. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara e dà atto alla Committente che, in caso di dubbio, le disposizioni del Contratto sono interpretate sempre nel senso più favorevole alla Committente.
- 2.7. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dà atto nonché dichiara ed espressamente garantisce alla GORI S.p.A. di aver attentamente letto e di ben conoscere ogni previsione del Codice Etico, dell'Appalto, del Contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto, di ciascuno degli atti degli Elaborati a base dell'Appalto, nonché di accettare integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto di tutti i predetti atti e documenti.
- 2.8. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
- 2.9. L'assunzione del contratto implica l'accettazione e la conoscenza dei luoghi in cui si va ad intervenire nonché dei regolamenti comunali provinciali o demaniali.

ART.3 OGGETTO DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

- 3.1. L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori previsti di cui al progetto denominato **"ADEGUAMENTO OPERE IDRAULICHE RETI DELLA GRANDE ADDUZIONE IDRICA AMBITO SARNESE VESUVIANO TRASFERITE AI SENSI DELLA EX DEL. 243/2016 FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE ED ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SISTEMA MONTI LATTARI"**, nonché di tutte le attività per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta e quant'altro occorre per la realizzazione delle opere, nel rispetto dei tempi fissati dal cronoprogramma di progetto.
- 3.2. Il presente appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione, a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

dell'appaltatore di eseguire e fornire l'opera completa a perfetta regola d'arte e funzionale con riferimento al progetto esecutivo allegato ed alla destinazione dell'opera.

3.3. Pertanto, l'Appaltatore assume anche il ruolo di tecnico interessato all'adempimento delle prestazioni che costituiscono espressione della professionalità richiesta all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante.

3.4. Sono compresi nell'Appalto:

- tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo posto a base di gara, con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
- sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, le eventuali previsioni migliorative e aggiuntive offerte dall'Appaltatore in sede di gara.

3.5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

3.6. Le opere che formano oggetto dell'affidamento risultano sommariamente indicate nel seguente elenco:

INT. 01 – Nuova camera di manovra “Punta Baccoli” ed opere accessorie	1.1. Posa in opera di nuova condotta in acciaio DN 450 (L = 56,00 m), che intercetta, in corrispondenza del Piazzale Alto, l'esistente adduttore e ha sezione terminale nella nuova camera di manovra; 1.2. Realizzazione di una nuova camera di manovra in corrispondenza del Piazzale Alto; il manufatto, realizzato a monte della camera esistente, è costituito da uno scatolare in c.a. e presenta una soletta di fondazione di dimensioni 7,60 x 6,60 m avente spessore 40 cm con intradosso posto a quota +21,05m s.l.m. Sulla soletta di fondazione sono presenti, oltre ad un pozzetto di aggettamento di profondità 50cm, n. 5 baggioli in c.a. che favoriscono la posa delle tubazioni. Dalla soletta di fondazioni si elevano le 4 pareti perimetrali di spessore 40 cm ed altezza 2,6 m che sorreggono la soletta di copertura, avente spessore 35cm, posta a quota +24,40m s.l.m. In copertura sono presenti n.3 fori per l'accesso, di dimensioni 85x85cm, e altri fori di dimensioni maggiori utili alla manutenzione delle valvole; tutti i fori sono coperti da chiusini in ghisa. 1.3. Realizzazione di manufatto di ancoraggio e sfiato anch'esso realizzato a monte della camera esistente ed avente funzione di stabilizzazione e sfiato delle condotte DN 350. Il manufatto è caratterizzato da una fondazione di tipo indiretto costituita da una soletta di dimensioni 3,60 x 1,90 m avente spessore 40cm con intradosso posto a quota +22,85m s.l.m. e da n.21 micropali di diametro 250mm e lunghezza 6, 50 m, 5,00 m dei quali infissi nel terreno e 1,50 m affioranti e inglobati nelle pareti.
---	---

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

INT. 02 – Rifunionalizzazione del manufatto esistente di Punta Baccoli	2.1. Rimozione delle apparecchiature e delle tubazioni esistenti presenti e posa di nuove tubazioni (DN 350 di alimentazione dell'Isola di Capri; DN 200 condotta di scarico e un'altra condotta DN 350 di predisposizione per il raddoppio della sottomarina) che si andranno a raccordare con le altrettante, provenienti dalla nuova camera di manovra, posate lungo il pozzo di discesa. Per l'istallazione delle nuove condotte
	all'interno del pozzo sub-verticale si prevede l'esecuzione di collari di ancoraggio in acciaio inghisati chimicamente alla parete del pozzo e posti ad interasse di 4,00 m. Realizzazione di una soletta in c.a. armata con rete in fibra di vetro e di blocchi di ancoraggio in c.a. 2.2. Rimozione e realizzazione delle opere di carpenteria metallica, in acciaio zincato, a servizio del Pozzo di discesa (calotta di copertura, porta di ingresso, scale) e della camera di manovra esistente (parapetti e porta di ingresso).
INT. 03 – Ammodernamento del manufatto "Via dei Platani"	3.1. Relativamente alle opere civili si prevedono le seguenti lavorazioni: -Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato mediante idroscarifica; -Pulizia superficiale per spessori massimi limitati al copriferro; - Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante cementizio monocomponente; -Ricostruzione del copriferro con malta cementizia; -Protezione filmogena delle strutture in cemento armato; -Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura della platea. 3.2. Analogamente, le opere idrauliche riguardano: - Completo rifacimento del Piping; -Installazione di un nuovo organo di sezionamento DN600 PN40; -Misuratore di portata DN600 PN40 lungo la condotta principale; Misuratori di portata DN150 e DN100 (PN40) lungo le condotte distributrici; -Idrovalvola di riduzione della pressione DN150 PN40.

e secondo quanto dettagliato negli elaborati di progetto.

- 3.7. Per quanto non descritto nel presente articolo, si rimanda alle indicazioni degli elaborati del progetto, redatto dalla Stazione Appaltante e ritenuto dall'Appaltatore, per espressa dichiarazione resa in sede di gara d'appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il prezzo indicato in offerta.
- 3.8. In caso di differenze interpretative ed esecutive tra i grafici, le relazioni, i calcoli preliminari e gli atti contabili, devono essere considerate valide le categorie di lavoro e le tecnologie esecutive indicate nell'elaborato che più si avvicina al fine dell'opera appaltata e per rendere ultimata a regola d'arte, funzionale e funzionante.
- 3.9. La GORI si riserva, a sua discrezione ed insindacabile scelta, di non procedere all'aggiudicazione dei lavori, senza che l'offerente possa avanzare in merito alcunché.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

ART.3BIS PROGETTAZIONE ESECUTIVA – MODALITÀ E TERMINI

- 3.1bis La progettazione di fattibilità tecnica ed economica posta a base di gara, redatta a cura della Stazione appaltante, così come approvata mediante provvedimento dell'Ente Idrico Campano, costituisce l'elemento di riferimento per lo sviluppo della progettazione esecutiva, vincolante per quanto concerne le tabelle contenenti i dati di dimensionamento delle opere.
- 3.2bis La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata in conformità alla vigente normativa di settore e comprensiva degli elaborati tecnici, grafici e descrittivi di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV «Progetto esecutivo» del D.P.R. 207/2010.
- 3.3bis L'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui al successivo articolo 4, riportati nella tabella, è stato determinato dalla Stazione appaltante sulla base dei criteri di cui all'art. 66 del d. lgs. 36/2023, in funzione delle prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria ed applicando i parametri generali per la determinazione del compenso come previsto dal D.M. 17.06.2016.
- 3.4bis Dopo la stipula del contratto il Responsabile del Progetto ordina all'Appaltatore, con apposito ordine di servizio, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.
- 3.5bis Qualora l'ordine di servizio di cui al comma 3.4 bis non sia emesso o non pervenga all'appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso ordine si intende comunque impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
- 3.6bis Qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al Responsabile del Procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.
- 3.7bis La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo approvato; se, per condizioni imprevedute e imprevedibili all'atto della redazione della progettazione definitiva, dovessero aversi variazioni quantitative o qualitative, queste non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.
- 3.8bis Non hanno altresì influenza sull'importo dei lavori, che resta fisso ed invariabile nella misura contrattuale, nonché sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali e delle prestazioni, le eventuali implementazioni delle migliorie offerte dall'appaltatore in sede di gara d'appalto.
- 3.9bis Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica e con il R.U.P., mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa.
- 3.10bis Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa nazionale e regionale applicabile.
- 3.11bis Non rientrano in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 120, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, le variazioni da apportarsi al progetto posto a base di gara per eventuali indagini geologiche che inducano a considerare dei prezzi differenti per gli scavi rispetto al progetto approvato: la valutazione del prezzo a corpo per l'esecuzione delle opere di scavo deve essere effettuata prima della presentazione dell'offerta, ed il prezzo così formulato deve intendersi fisso ed inderogabile per le quantità di scavo

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

comutate, essendo esclusiva responsabilità dell'impresa effettuare tutte le indagini delle effettive profondità degli strati sottostanti le opere a realizzarsi.

3.12bis La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 3.4bis e, in assenza di questo, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.5bis. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, corredato dai relativi costi ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 36/2023. Nella progettazione esecutiva dovranno obbligatoriamente essere inserite anche le opere prescritte dai vari Enti in sede di approvazione del progetto definitivo a base di gara.

3.13bis Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

3.14bis La progettazione esecutiva è verificata entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione da parte dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 36/2023. Ottenuta la predetta verifica favorevole la progettazione esecutiva è approvata dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del PFTE posto a base di gara, entro i successivi 5 (cinque) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P. Dalla data di validazione decorrono i termini previsti dall'articolo 5, comma 1 del D.M. 49/2018, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel presente Capitolato, salvo il diritto di risolvere il contratto. Il progettista dovrà essere provvisto di polizza per la responsabilità professionale per un massimale di almeno € 500'000 (diconsi euro cinquecentomila). Copia di tale polizza dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante a valle dell'approvazione del Progetto Esecutivo. La mancata presentazione della polizza comporterà l'applicazione delle penali e la sospensione dei termini di pagamento della progettazione.

3.15bis Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile unico del progetto avvia la procedura di cui all'articolo 122 del D.lgs. 36/2023.

3.16bis Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

- a) che si discosti dalla progettazione definitiva a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;
- b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- c) che sia redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

e) nella quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice D. Lgs. 36/2023;

f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto nell'offerta tecnica dell'appaltatore.

3.17bis Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottenga la verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 36/2023.

3.18bis In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023 in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

3.19bis La Committente ha redatto il programma cronologico, inserito nel documento "D5 - Cronoprogramma", e nel quale la durata delle singole fasi lavorative deve essere intesa come limite massimo consentito. L'Appaltatore, sulla base del suddetto programma deve presentare, entro la scadenza prevista per la presentazione della Progettazione esecutiva, il "Cronoprogramma" del progetto esecutivo. Tale Programma dovrà tenere conto di eventuali consegne parziali dei lavori richieste dalla Committente e dei giorni di riduzione eventualmente indicati nell'offerta tecnica di gara.

L'Appaltatore sarà tenuto ad individuare in detto "Cronoprogramma" del progetto esecutivo alcune Milestones significative e coerenti in termini di progressione della produttività del cantiere. Qualora l'Appaltatore, nell'ambito della pianificazione dell'organizzazione dei lavori, avesse la necessità di modificare tali Milestones, sarà comunque tenuto ad individuare altrettante Milestones analogamente significative e coerenti in termini di progressione della produttività del cantiere rispetto al cronoprogramma a base di gara, che andranno preventivamente approvate dalla Stazione Appaltante e soggette, nel caso di mancato rispetto nel corso dell'esecuzione dei lavori, all'applicazione delle penali di cui all'art. 17 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.4 AMMONTARE DELL'APPALTO

4.1. L'importo dei lavori e delle prestazioni posti a base di gara ammonta ad € € 2.175.132,75, di cui € 2.116.605,93 per lavori (di cui € 287.559,66 per costi della manodopera), € 16.941,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 41.585,32 per progettazione esecutiva.

4.2. L'importo del Contratto è comprensivo e compensa tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni e prescrizioni contenute e richiamate negli Elaborati a base di gara. L'offerta dell'appaltatore deve tenere conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari riportate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali ed amministrativi che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.

4.3. Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto dell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale metalmeccanico in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori delle prestazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Appaltatore anche in maniera prevalente.

ART.5 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

5.1. Il contratto è stipulato a corpo.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

5.2. I lavori in economia, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

ART.6 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

6.1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specialistiche "OG6", così come riportato nella seguente tabella:

categoria		descrizione	importo lavori	classifica
OG	6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione	€ 2.133.547,43	IV

TABELLA A

A		Importo prestazioni in appalto
A1.	LAVORI A CORPO	€ 1.829.046,27
A2.	COSTO DELLA MANODOPERA	€ 287.559,66
A3	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 16.941,50
A4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 41.585,32
	IMPORTO TOTALE DI APPALTO (A1+A2+A3+A4)	€ 2.175.132,75

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

TABELLA B

n. ordine	Designazione delle diverse categorie di lavoro soggetti a ribasso d'asta	Importo complessivo di ogni categoria di lavoro							
		Lavori compensati							
		A corpo				A misura			
		Importo lavori	%	MO	%	Importo lavori	%	MO	%
1	Scavi, movimenti terra e ripristini	114.976,05	5,43%	8.117,95	0,38 %	/	/	/	/
2	Tubazioni ed apparecchiature idrauliche	1.294.913,65	61,18%	72.848,11	3,44 %	/	/	/	/
3	Opere Elettromeccaniche	/	/		/	/	/	/	/
4	Opere Civili	419.156,57	19,80%	206.593,60	9,76 %	/	/	/	/
5	Opere Specialistiche in Sottosuolo	/	/		/	/	/	/	/
6	Saggi archeologici	/	/		/	/	/	/	/
TOTALE PARZIALI		1.829.046,27	86,41%	287.559,66	13,59 %				
TOTALE LAVORI AL NETTO DI MO SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 1.829.046,27							
TOTALE MANODOPERA		€ 287.559,66							
ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA ESTERNA		€ 16.941,50							
IMPORTO TOTALE DI APPALTO		€ 2.133.547,43							

6.2. Categorie di progettazione e qualificazione dei progettisti

L'importo dei lavori per i quali deve essere svolta la progettazione è di € 2.133.547,43. Ai fini delle prestazioni tecniche di progettazione esecutiva da svolgere è individuata, secondo la tav. z-1 del D.M. Giustizia del 17 giugno 2016, l'identificazione delle opere, le corrispondenti classi e categorie delle previgenti tariffe professionali, il grado di complessità e l'importo come da prospetto che segue:

Categorie d'opera	ID Opera DM 17/06/2016	Grado di complessità	Descrizione sintetica e identificazione delle opere	Importo lavori
-------------------	------------------------	----------------------	---	----------------

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

Impianti	D.05	0,80	<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale</i>	€ 2.133.547,43
TOTALE IMPORTO LAVORI				€ 2.133.547,43

Si precisa che:

- a) Per "ID Opere" si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. del 17/06/2016 (GURI n. 174 del 27/07/2016) per "Categoria", ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico "ID Opere";
- b) Per "Grado di complessità" si intende il coefficiente "G" riportato nella stessa tavola in corrispondenza del relativo "ID Opere";

Si specifica inoltre che, ai fini della qualificazione:

- ai sensi dell'art. 8 del DM Giustizia 17 giugno 2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
- nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM Giustizia 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere (cfr. Linee Guida n.1 dell'ANAC, paragrafo V).

Il progettista incaricato della progettazione dovrà possedere almeno i seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Ordine Professionale;
- Avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni, di servizi di progettazione nelle categorie e ID opera sopra indicati per un importo pari almeno a tre volte quello a base di gara;
- Avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni, di due servizi di progettazione nelle categorie e ID opera sopra indicati per un importo pari almeno a 0,80 volte quello a base di gara.

Si precisa che il progettista può anche possedere l'abilitazione al coordinamento della sicurezza.

ART.7 DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

- 7.1. L'impresa dichiara che, già prima di dare esecuzione all'appalto, ha diligentemente visitato le località e si è resa esattamente conto dei lavori da eseguire, dei luoghi, delle cave per l'estrazione di tutti i materiali occorrenti, come e dove è possibile provvedere alla fornitura di acqua, al rispetto delle distanze, ai mezzi di trasporto ed a quanto occorre per dare tutti i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato.
- 7.2. L'impresa riconosce, inoltre, di aver preso conoscenza delle caratteristiche dei terreni ove dovranno essere realizzate le opere, sia dalle risultanze della relazione geologica e geotecnica allegata al progetto, sia da eventuali ulteriori accertamenti che avesse ritenuto di dovere effettuare, e di averne tenuto conto nella valutazione complessiva della congruità dei prezzi.
- 7.3. I prezzi, diminuiti del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono dunque accettati integralmente dall'impresa in base a valutazioni e calcoli di sua convenienza.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

7.4. Con la stipula del Contratto d'appalto, l'impresa riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo l'Ente Appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, incluso l'utile.

ART.8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

8.1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/2000, limitatamente agli articoli ancora in vigore: a) gli allegati Disciplinari descrittivi e prestazionali;

- b) tutti gli elaborati grafici descrittivi del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica;
- c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'allegato XV al decreto legislativo n.81 del 2008 e le proposte integrative al predetto piano ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo n.81/2008;
- d) il cronoprogramma di cui al successivo art. 19 del presente Capitolato;
- e) il computo metrico estimativo;
- f) l'Elenco prezzi unitari;
- g) l'offerta del concorrente presentata in sede di gara;

8.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D. lgs. 36/2023;
- il D. lgs. 50/2016 limitatamente agli articoli ancora in vigore;
- il Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010 limitatamente agli articoli ancora in vigore;
- il D.M. n. 145/2000 limitatamente agli articoli ancora in vigore;
- il DM n. 49/2018;
- Il d. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- Il Contratto è regolato anche, per le parti applicabili, dagli artt. 6 e 8 del Decreto-legge n. 76/2020, come convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020, con le ulteriori modifiche apportate con il Decreto-legge n. 77/2021 come convertito con Legge n. 108/2021 e con le limitazioni temporali precisate nei citati articoli, ed è anche altresì regolato dalle successive normative regolanti gli appalti finanziati con fondi PNRR.

8.3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori stessi;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro allegato.

8.4. Fanno altresì parte del contratto le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- 8.5. Trattandosi di intervento complesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023, al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti, è stato predisposto il piano preliminare dei controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, che è allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare, l'appaltatore è obbligato a predisporre un proprio piano aggiornato dei controlli di cantiere per meglio definire il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo dell'intervento.

ART.9 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E MODIFICA DEI RAGGRUPPAMENTI/CONSORZI

- 9.1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante di avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 124 del d. lgs. 36/2023;
- 9.2. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dagli articoli 68, comma 17, e 97 del d. lgs. 36/2023.

ART.10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

- 10.1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore di eleggere domicilio nel comune/i in cui vengono effettuati i lavori.
- 10.2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto ("R.U.P."), ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio appositamente eletto.
- 10.3. L'Appaltatore deve altresì comunicare la persona o le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.
- 10.4. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Direttore dei Lavori non procede alla consegna.
- 10.5. Il Direttore dei Lavori, o il R.U.P., ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 10.6. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore di cantiere è pertanto responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica e privata incolumità. A tal fine il direttore di cantiere assume - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

– tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore, da questi delegate. Resta inteso che nei casi in cui non sia possibile delegare alcune delle precitate competenze e responsabilità, l'Appaltatore le assume e ne risponde direttamente.

- 10.7. Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio delle competenze delegate nonché l'esercizio diretto - da parte dell'Appaltatore - di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.
- 10.8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
- 10.9. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con gli Appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisondersi. Qualora l'Appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consistenza e di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei lavori al nuovo Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

ART.11 GARANZIE, QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

- 11.1. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto e la perfetta funzionalità delle opere oggetto dell'affidamento di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto per un periodo di 24 mesi a partire dalla data del collaudo o dal certificato di regolare esecuzione. Qualora emergessero, anche successivamente al periodo di garanzia, vizi occulti, l'Appaltatore sin da ora si obbliga ad assumere a proprio carico ogni onere e responsabilità al riguardo, impegnandosi ad eliminare in maniera definitiva i detti vizi e/o difetti.
- 11.2. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati.
- 11.3. Il periodo di garanzia ha la durata prevista dal Contratto e/o dagli Elaborati a base dell'affidamento ovvero, in mancanza, dalla normativa pro tempore vigente, fermo restando in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del Codice Civile, applicabile anche nel caso di intervento e/o modifica su un bene immobile già esistente.
- 11.4. Relativamente all'art. 1669 del Codice Civile, per gravi difetti devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture, compromettendo la stabilità e la conservazione dell'immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell'opera (ad esempio, impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione, etc.) e tutte quelle alterazioni che ne pregiudicano il normale godimento e la funzionalità, essendo eliminabili solo mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
- 11.5. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore è tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale e/o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti, senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del Codice Civile.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- 11.6. Se l'Appaltatore non provvede a soddisfare le richieste della Committente di cui al precedente comma, tempestivamente e, comunque, entro il termine che gli è indicato dalla medesima Committente, quest'ultima può fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore tutte le relative spese, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
- 11.7. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
- 11.8. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale n. 145/00.
- 11.9. Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, ed i materiali da impiegare devono essere delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in contratto e nel presente capitolato speciale d'appalto.
- 11.10. L'Appaltatore ha l'obbligo di giustificare con la presentazione dei necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il Direttore dei lavori reputi opportune per accertarne la qualità e la resistenza.
- 11.11. Tutti i materiali verranno presentati e dettagliati alla Stazione Appaltante mediante consegna di apposite schede tecniche con congruo anticipo tenendo presente che la Direzione Lavori ha trenta giorni per effettuare le relative approvazioni. In assenza di tale approvazione non si potrà procedere alla consegna dei lavori.
- 11.12. Nessun materiale può essere impiegato nei lavori se non sia stato preventivamente accettato dal Direttore dei lavori, il quale ha la facoltà di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per la buona riuscita dei lavori.
- 11.13. I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri di lavoro entro il termine perentorio stabilito dal Direttore dei lavori; qualora l'Appaltatore non si uniformi a tali disposizioni, il Direttore dei lavori ha il diritto di provvedere direttamente, addebitando all'Appaltatore la relativa spesa che sarà trattenuta sul primo pagamento in acconto.
- 11.14. L'accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto della Stazione Appaltante, ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali.
- 11.15. Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie di contratto e di legge per difformità, difetti e vizi dell'opera.
- 11.16. Salva diversa previsione contrattuale, l'Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei materiali nei luoghi ritenuti opportuni. La Stazione Appaltante ha la facoltà di eseguire forniture dirette di materiali o di scorporarli dall'appalto, senza che per questo l'Impresa possa chiedere alcun compenso, a qualsiasi titolo o ragione
- 11.17. È, tuttavia, facoltà dell'Appaltatore presentare domanda scritta, per essere autorizzato ad una modifica della provenienza e della qualità dei materiali stabiliti in contratto, allegando i relativi campioni unitamente ai risultati delle analisi effettuati in un laboratorio da lui stesso scelto, tra quelli indicati in

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

contratto. L'utilizzo di materiali di provenienza e qualità diversi rispetto a quelli contrattualmente stabiliti non può, in alcun caso, comportare alcun aumento di costo per la Stazione Appaltante.

- 11.18. Il Direttore dei lavori ha facoltà di rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta di sostituzione dei materiali senza che l'eventuale rifiuto possa dare all'Appaltatore diritto a reclami e/o pretese di qualsiasi genere.
- 11.19. Qualora, l'Appaltatore abbia di sua iniziativa, e anche con l'eventuale acquiescenza del Direttore dei lavori, impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelli prescritti, oppure di qualità migliore o di lavorazione più accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei corrispettivi pattuiti indipendentemente dai vantaggi che eventualmente derivino all'opera; in tal caso i lavori saranno pertanto contabilizzati come se i materiali e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le qualità e le modalità di lavorazione prescritte. Qualora, invece, sia riscontrata dal Direttore dei lavori una qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualità inferiore od una minore lavorazione, e tuttavia i lavori siano ugualmente accettati dallo stesso Direttore dei lavori, i corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor valore dei materiali o delle opere.
- 11.20. Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dal Direttore dei lavori, quando non è diversamente disposto dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico all'Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.
- 11.21. Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a far giungere in cantiere i materiali stessi in tempo utile affinché possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che ne sia iniziato l'impiego, l'esito delle prove necessarie.
- 11.22. Per verificare la rispondenza delle tubazioni e dei materiali approntati in fabbrica e di quelli montati o da montare in opera alle caratteristiche delle specifiche tecniche, dei Disciplinari di fornitura, ed alle altre condizioni contrattuali è riservata al Direttore dei Lavori la facoltà di eseguire tutti gli accertamenti e le prove in fabbrica, nonché le prove di funzionamento in opera che riterrà necessarie, e ciò indipendentemente dalle operazioni che la Commissione collaudatrice intenda eseguire, anche in corso d'opera, per il collaudo delle opere.
- 11.23. Perché il Direttore dei Lavori possa esercitare tale facoltà l'Impresa è tenuta a dare comunicazione scritta dell'avvenuto approntamento in fabbrica delle apparecchiature e dei materiali, i quali potranno essere spediti solo dopo l'effettuazione, con esito positivo, delle prove di accettazione in fabbrica, ovvero dopo la comunicazione del Direttore dei Lavori di rinuncia alle prove.
- 11.24. Tutte le spese per le citate prove sono a carico dell'Impresa, incluse quelle relative al personale che, per conto del Direttore dei Lavori, presenza alle prove stesse.

ART.12 CAUZIONE DEFINITIVA – COPERTURA ASSICURATIVA

- 12.1. L'appaltatore è obbligato a costituire a favore della GORI s.p.a., prima della stipula del Contratto una cauzione definitiva e/o polizza assicurativa ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 117 del d. lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
- 12.2. Nel caso di inadempimento dell'Appaltatore all'obbligo di costituzione della garanzia definitiva, la Committente si riserva la facoltà di revocare e/o annullare il provvedimento di aggiudicazione dell'Appalto nonché ogni altro eventuale atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- 12.3. Ai sensi dell'art. 117, comma 4, del d. lgs. 36/2023, l'Appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, fermo restando la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 117. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la Stazione Appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla Stazione Appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- 12.4. L'Appaltatore è responsabile in proprio per danni causati a persone e/o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché per fatti accidentali, comunque, relativi e/o connessi all'esecuzione del Contratto, anche se causati da terzi.
- 12.5. A garanzia di quanto previsto al comma che precede, l'Appaltatore si obbliga a stipulare, se richiesto dalla normativa di settore ovvero dagli atti e documenti degli Elaborati a base dell'affidamento, a propria cura e spese, presso una compagnia assicurativa, autorizzata dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ad operare nello specifico ramo nel territorio della Repubblica Italiana, una polizza assicurativa conforme a quanto previsto ex lege, ed ai requisiti eventualmente indicati dalla normativa di settore ovvero dagli atti e dagli Elaborati a base dell'affidamento, nonché a produrla alla Committente prima della stipula del contratto.
- 12.6. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 117, comma 10 del d. lgs. 36/2023, relativa alla copertura dei seguenti rischi:
- a. danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, per un importo almeno pari a quello contrattuale;
 - b. responsabilità civile per danni a terzi nel corso di esecuzione dell'appalto con un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 Euro. Devono essere considerati terzi anche l'Ente Appaltante, il personale di GORI S.p.A., nonché gli amministratori e dipendenti di queste, non assoggettabili, per mansioni svolte, alla RCO, i dipendenti e gli incaricati di GORI S.p.A., i fornitori dell'Appaltatore. La Polizza RCT deve operare a primo rischio rispetto alle polizze preesistenti contratte da GORI S.p.A.;
 - c. la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato definitivo di collaudo e di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- 12.7. Le predette polizze dovranno contenere le seguenti estensioni di garanzia:
- Rinuncia alla rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e suoi dipendenti;
 - Danni a cose di terzi derivanti da incendio causato dall'Assicurato;
 - Danni a condutture e impianti sotterranei ed i relativi danni ad essi conseguenti;
- 12.8. L'Appaltatore si assumerà ogni responsabilità in qualsiasi sede nel caso in cui tali polizze fossero state stipulate senza il pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente articolo.
- 12.9. L'Appaltatore tassativamente dovrà fornire copia delle predette polizze a GORI S.p.A. prima dell'inizio dei lavori e si impegna, inoltre, ad esibire, alle scadenze di polizza, le attestazioni dei pagamenti delle rate nonché delle eventuali regolazioni dei premi previste in polizza.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

12.10. L'Appaltatore riconosce a GORI S.p.A., in caso di omissione o ritardo degli adempimenti suindicati, il diritto di sostituirsi nella stipula della polizza e/o nel pagamento dei premi, addebitandone le spese, maggiorate del 10% e recuperandole sul primo pagamento a lui dovuto.

ART.13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

- 13.1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
- 13.2. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, del d. lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'articolo 50, comma 9, del d. lgs. 36/2023.
- 13.3. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.
- 13.4. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
- 13.5. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 13.6. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
- 13.7. L'Appaltatore, qualora intenda far valere pretese derivanti da eventuali difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve, a pena di decadenza, formulare riserva in calce al verbale di consegna dei lavori, indicando analiticamente sia le ragioni di doglianza sia, ove possibile, le somme o qualsiasi cosa cui ritenga di aver diritto. Eventuali richieste connesse e conseguenti la consegna che non siano state formulate nei modi e nei tempi innanzi indicati o che, pure formulate, non siano state ribadite nel registro di contabilità, non potranno più essere avanzate e saranno considerate inammissibili.

ART.14 ESECUZIONE DEI LAVORI

- 14.1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale ed a perfetta regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica applicabile al momento in cui sono rese le prestazioni, nonché in

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto ovvero, in subordine, se non indicate, secondo le previsioni della normativa di settore *pro tempore* vigente.

- 14.2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
- 14.3. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere alla GORI la facoltà, per tutta la durata del Contratto, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant'altro dovesse risultare occorrente per accertare che il medesimo Appaltatore mantenga inalterati i requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi.
- 14.4. Non costituisce esclusione né alcuna limitazione alla piena incondizionata ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore la presenza o meno sul luogo dei lavori del personale della Committente di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere, disegni, calcoli nonché l'accettazione di materiali inseriti in contabilità.
- 14.5. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori.
- 14.6. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente può trattenere sui certificati di pagamento relativi al presente appalto, ovvero ad altri eventuali rapporti contrattuali intercorrenti tra le Parti, l'importo delle spese occorrenti per il ripristino e/o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa invita l'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull'ammontare complessivo dell'appalto, la Committente è soddisfatta con la copertura assicurativa di cui all'art. 11 del presente documento, ove prevista. L'Appaltatore, in relazione a quanto sopra e con particolare riguardo all'operazione di compensazione, dichiara e garantisce, sin d'ora, di prestare il proprio assenso.
- 14.7. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante (art. 4 c.1 del DM 145/2000) che deve essere presente in cantiere per tutta la durata dell'appalto.
- 14.8. La Stazione Appaltante può esigere nel caso di gravi e giustificati motivi il cambio del rappresentante dell'appaltatore in cantiere.
- 14.9. Nel caso di richiesta di intervento immediato da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è tenuto ad intervenire per ripristinare eventuali difformità o situazioni che compromettono la sicurezza delle persone e delle cose.
- 14.10. Al fine di rispettare l'avanzamento programmato dei lavori e/o recuperare eventuali ritardi occorsi per cause imputabili all'Appaltatore, la Direzione lavori ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento il potenziamento delle squadre, maestranze e incremento dei fronti di cantiere.
- 14.11. La Stazione Appaltante può ordinare od autorizzare la sospensione dei lavori, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre circostanze speciali come, per esempio, rinvenimenti di interesse archeologico, scioperi, provvedimenti delle Pubbliche Autorità, ragioni di pubblico interesse

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

o necessità impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dei lavori stessi. Per tali sospensioni non spetta all'Impresa Appaltatrice alcun compenso o indennizzo e la durata di esse sposterà, conseguentemente, il termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori solo nel caso di sospensione totale di tutte le lavorazioni. I lavori affidati, dovranno essere iniziati tempestivamente e condotti con solerzia, con mezzi adeguati e nel rispetto dei tempi concordati.

- 14.12. Il ritardo nell'esecuzione dei lavori, come la mancata esecuzione degli stessi, non solleva l'Impresa Appaltatrice dalle responsabilità civili e penali per eventuali incidenti o danni dipendenti da tali inadempienze.
- 14.13. I luoghi interessati dai lavori dovranno risultare, se riutilizzati per la circolazione dei pedoni e dei mezzi, al termine di ogni giornata lavorativa, sgombri da attrezzi, materiali e rifiuti di qualunque specie; con ripristino provvisorio realizzato con conglomerato bituminoso a caldo.
- 14.14. Fermo restando il ripristino definito previsto negli elaborati progettuali laddove è richiesta la riapertura della sede stradale al termine di ogni giornata lavorativa è fatto obbligo all'Appaltatore di ripristinare la pavimentazione stradale quotidianamente con binder a caldo ben compattato preliminarmente alla riapertura della stessa alla circolazione dei mezzi e pedoni. Tale lavorazione dovrà essere eseguita contestualmente alla rimozione di ogni residuo connesso alla posa in opere del tappetino lungo l'intero sviluppo longitudinale della traccia ripristinata e dalle caditoie stradali adiacenti interessate dall'eventuale accumulo di materiale di scavo.
- 14.15. L'Appaltatore dovrà eseguire i ripristini stradali seguendo le indicazioni e le modalità dell'Ente proprietario e/o gestore della strada, garantendo, per l'intera durata del Contratto, H24, sia nei giorni feriali che festivi, il ripristino in sicurezza della viabilità, esclusivamente mediante l'utilizzo di conglomerato bituminoso a caldo (o a freddo per casi particolari e previa autorizzazione della Direzione lavori) per il ripristino provvisorio della pavimentazione stradale.
- 14.16. In mancanza di precise indicazioni da parte dell'Ente proprietario e/o gestore della strada, il ripristino della pavimentazione stradale e dell'eventuale segnaletica orizzontale verticale dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti, con pavimentazione del tutto identica a quella preesistente o migliorativa della stessa (qualora trattasi di pavimentazione non più adottata dall'Ente), e comunque con spessori non inferiori a quelli indicati negli elaborati progettuali, ove consegnati dalla Direzione dei lavori all'Appaltatore.
- 14.17. L'Impresa Appaltatrice prende atto che le opere da eseguire potrebbero interferire con opere esistenti in esercizio, pertanto, tutti i lavori relativi dovranno essere condotti con particolare cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità delle opere e la continuità dell'esercizio. Altresì, l'Impresa Appaltatrice non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo per ritardi o intralci derivanti dalle necessità di esercizio delle reti stesse, nonché per l'attesa necessaria per consentire al personale gestore dei sottoservizi l'esecuzione dei lavori di propria competenza.
- 14.18. Per l'esecuzione dei lavori descritti nel presente Capitolato, in aree urbane, l'appaltatore deve garantire la conservazione e l'integrità di tutti i sottoservizi (cavi elettrici, telefonici, di segnalamento e similari, condotte idriche, di gas e di fluidi in genere) presenti nel sottosuolo.
- 14.19. È fatto obbligo all'Appaltatore di assumere tutte le ulteriori informazioni relative ai sottoservizi esistenti, anche quelle eventualmente non segnalate in progetto, e di provvedere all'accertamento della loro esistenza, adottando modalità operative tali da non arrecare alcun pregiudizio e da garantire comunque la loro funzionalità senza interruzioni.
- 14.20. Le attività relative all'accertamento dell'esistenza ed al mantenimento della funzionalità e continuità di sottoservizi, necessarie e propedeutiche all'esecuzione dei lavori, sono comprese e compensate nei

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

prezzi di appalto, senza alcuna possibilità per l'Appaltatore di invocare maggiori costi in funzione della frequenza di rinvenimento delle interferenze. Tutte le indagini preventive possono essere eseguite, sotto la responsabilità dell'Appaltatore, con saggi diretti in loco o con indagini non distruttive (georadar, allineatore, ecc.). Qualora tali sottoservizi siano danneggiati, l'Appaltatore sarà direttamente responsabile del risarcimento degli stessi agli Enti gestori.

- 14.21. L'Appaltatore non può di sua iniziativa e per nessun motivo apportare variazioni ai lavori contrattualmente stabiliti. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile Unico del Progetto, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
- 14.22. L'Appaltatore rimane l'unico responsabile per eventuali danni, sinistri ed incidenti che per qualsiasi motivo siano riconducibili alle lavorazioni effettuate.

ART.15 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- 15.1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
- 15.2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
- 15.3. Il termine per ultimare i lavori è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine, i giorni di riduzione offerti in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.
- 15.4. A fine lavori l'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo pec o lettera raccomandata con A.R. la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.
- 15.5. Ai sensi di quanto prescritto all'art. 76, comma 6 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare ulteriori lavori per opere simili o analoghe alle prestazioni previste nel progetto a base di gara, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento iniziale per un importo ulteriore di € 500.000,00.

ART.16 SOSPENSIONI DELL'ESECUZIONE E PROROGHE

- 16.1. In merito alle sospensioni e alle proroghe dell'esecuzione del Contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del d. lgs. 36/2023, nonché le ulteriori disposizioni della normativa *pro tempore* vigente applicabili alla Stazione Appaltante.

ART.17 PENALI

- 17.1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata dalla Direzione Lavori una penale giornaliera pari 0,06 % dell'ammontare netto dell'importo del contratto.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

17.2. Le penali sono applicate in misura giornaliera nella predetta percentuale dello 0,06 % dell'ammontare netto del contratto, anche in caso delle seguenti violazioni imputabili all'Appaltatore:

- a. ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 4;
- b. ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- c. ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per l'esecuzione di lavorazioni (ODS) o per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d. ritardo nella consegna parziale di opere eventualmente previste in Contratto;
- e. ritardo nel rispetto delle soglie temporali, di inizio, fine e delle condizionalità fissate nel cronoprogramma dei lavori approvato preventivamente dalla Stazione Appaltante;
- f. inottemperanza dell'Appaltatore alle disposizioni di cui all'art.59 del presente capitolato.
- g. Per il mancato rispetto degli adempimenti previsti nel DNSH (Do No Significant Harm) ai sensi del regolamento UE 852/2020 e UE 2021/241 e ss.mm.ii. (solo per appalti PNRR) per ogni mancato assolvimento.
- h. Per il mancato rispetto degli adempimenti previsti nell'art. 26 c.9 e c.10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, e per il mancato adempimento agli impegni dichiarati ed assunti in sede di gara relativi all'art. 47 (Pari Opportunità), del D.L. n. 77/21 (convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108) e ss.mm.ii., commi 3, 3bis e 4, ai sensi del comma 6 dello stesso all'articolo.

17.3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo articolo 19.

17.4. Ulteriori penali possono essere applicate dalla Direzione Lavori nella misura unitaria di euro 500 per ognuna delle seguenti inottemperanze rilevate:

- a. ritardo, rispetto ai termini fissati dalla Direzione dei lavori o dal Capitolato, nella consegna di tutta la documentazione relativa alle accettazioni dei materiali, alle attestazioni di conformità dei materiali impiegati nonché, ai sensi del d. lgs. 22 gennaio 2008, n. 37, alla dichiarazione di conformità impianti anche in virtù della denuncia agli Enti preposti nei tempi stabiliti al richiamato d. lgs. 37/08;
- b. ritardo nella consegna dei grafici "come costruito" ("as-built"), in formato dwg, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere realizzate e conformi alle indicazioni grafiche fornite dal Direttore dei Lavori;
- c. inadempimenti dell'appaltatore nei confronti delle disposizioni della Direzione Lavori.

17.5. Nel caso di non conformità riscontrate in materia di sicurezza, oltre alle eventuali denunce agli enti competenti, la Direzione Lavori applica una penale giornaliera per ogni inottemperanza rilevata pari ad euro 500,00 per il periodo in cui permane l'infrazione e fino alla eliminazione della non conformità, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante per i casi gravi di poter risolvere il contratto in danno all'appaltatore ai sensi del contratto.

A titolo di esempio si riportano le tipologie di difformità con la relativa entità (lieve e grave); l'elenco è esclusivamente indicativo e non esaustivo, pertanto, è lasciata al Direttore dei Lavori/Coordinatore per

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

la sicurezza in fase di esecuzione ogni valutazione in merito: **non conformità lievi** rilevate in cantiere e normalmente corrette sul posto:

- mancato utilizzo in cantiere dei DPI e del vestiario in dotazione;
- segnaletica stradale incompleta e/o inadeguata e/o delimitazione cantiere incompleta e/o inadeguata;
- Piano operativo della sicurezza (POS) revisionato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e non presente in cantiere;

non conformità gravi rilevate in cantiere:

- inottemperanza dell'Appaltatore alle disposizioni di cui all'art. 55 del presente Capitolato recante "Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera";
- mancato aggiornamento nel POS dei nominativi delle maestranze presenti in cantiere;
- rilevatore gas/ossigeno assente ma potenzialmente necessario per il tipo di lavorazione in atto in ambiente potenzialmente confinato;
- segnaletica stradale assente, delimitazione cantiere assente o fortemente inadeguata;
- assente o inadeguata messa in sicurezza delle pareti dello scavo;
- assente o inadeguata protezione degli operatori durante lavori con rischio di caduta dall'alto/ nel vuoto.

17.6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

17.7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo art. 48 in materia di risoluzione del contratto.

17.8. In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà della Stazione Appaltante di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dalla stessa Stazione Appaltante.

ART.18 DANNI DI FORZA MAGGIORE

18.1. Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di seguito riportate.

18.2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

18.3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

18.4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a. dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b. delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c. della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- d. dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e. dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

18.5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

18.6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

ART.19 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

- 19.1. Ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato II.14 al d. lgs. 36/2023, è fatto l'obbligo per l'Appaltatore di presentare, ai fini della sua approvazione da parte della Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 30 del medesimo Allegato II.14, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
- 19.2. Il predetto programma deve essere predisposto senza che l'Appaltatore abbia titolo per tale motivo ad alcun compenso, oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze connesse ai lavori stessi, con le particolari condizioni locali e con la disponibilità delle aree interessate dalle opere che la Stazione Appaltante consegna all'Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di contratto.
- 19.3. Il programma del lavoro predisposto dall'Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte della Stazione Appaltante. Una volta ottenuta l'approvazione da parte del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l'Appaltatore rilevi l'impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall'aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal contratto, l'Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite all'art. 17, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.
- 19.4. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Direttore dei Lavori applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura del 3% (tre per cento). In ogni caso, l'ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L'importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all'Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell'esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel programma.
- 19.5. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi, in cui l'Appaltatore incorra nel corso dell'esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dalla Stazione Appaltante, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale stabilito dal precedente art. 17.
- 19.6. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del d. lgs. 81/2008 in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

19.7. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al Titolo IV del d. lgs. 81/2008 – Cantieri temporanei e mobili (allegato XIII), nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

19.8. L'impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

19.9. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all'art. 30 dell'Allegato II.14 al d. lgs. 36/2023, predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

19.10. Durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il Direttore Lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

ART.20 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

20.1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare o non continuativa conduzione secondo programma:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del d. lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca.
- 20.2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
- 20.3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 17 del presente capitolato speciale d'appalto, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

ART.21 RISERVE DELL'APPALTATORE

- 21.1. L'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla Stazione Appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute negli atti contabili, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'Appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Non costituiscono riserve:
- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto degli atti contabili;
 - b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
 - c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
 - d) le contestazioni circa la validità del Contratto;
 - e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della Stazione Appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo/verifica di conformità motivato da comportamento colposo della Stazione Appaltante.

21.2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche negli atti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo/verifica di conformità mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità di esecuzione previste dal Capitolato;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al Contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

21.3. L'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate negli atti contabili durante lo svolgimento delle prestazioni, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

21.4. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine di cui al precedente comma, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate negli atti contabili, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

ART.22 ACCORDO BONARIO

22.1. Qualora ad esito del procedimento di gestione delle riserve, è intenzione della Stazione Appaltante a divenire ad un accordo bonario si applicano le vigenti disposizioni normative (d. lgs. 36/2023).

ART.23 RECESSO

23.1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza necessità di dover fornire alcuna giustificazione al Fornitore e senza che lo stesso possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, oltre quelli previsti dalle disposizioni che seguono del presente articolo.

23.2. La volontà della Committente di recedere dal Contratto è comunicata per iscritto a mezzo raccomandata a/r o pec indirizzata al Fornitore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

23.3. In caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, sia essa dipendente da qualsivoglia ragione, il Fornitore è obbligato a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

ART.24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 24.1. Il Direttore dei Lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del d. lgs. 36/2003, la buona riuscita delle prestazioni e la regolare erogazione del S.I.L., invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
- 24.2. Il Direttore dei Lavori formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.
- 24.3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto; in particolare, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente all'Appaltatore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.
- 24.4. Il RUP, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
- 24.5. Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
- 24.6. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
- 24.7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
- 24.8. Le somme di cui al precedente comma 18.7 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, e in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del d. lgs. 36/2003.
- 24.9. La Committente ha altresì la facoltà di avvalersi – a suo insindacabile e discrezionale giudizio – della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, nel caso in cui l'Appaltatore sospenda le prestazioni oggetto del Contratto senza giustificato motivo, così come accertato dal Direttore dell'esecuzione. Il Contratto può, altresì, intendersi risolto ex art. 1456 cc, ad insindacabile e discrezionale giudizio della Committente, allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% (diecipercento) del corrispettivo contrattuale; in tal caso, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente all'Appaltatore,

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.

24.10. Inoltre, il Contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto di legge e senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà della Committente, nei seguenti casi:

- a) l'Appaltatore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni;
- c) inadempienza accertata dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto da parte dell'Appaltatore;
- f) non rispondenza dei beni forniti dall'Appaltatore alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
- g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
- h) gravi irregolarità e/o inadempienza da parte dell'Appaltatore in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente nonché prevenzione e difesa dall'inquinamento, inclusa la disciplina sul trattamento dei rifiuti prodotti;
- i) qualsiasi comportamento dell'Appaltatore che comprometta o interrompa la regolare gestione ed erogazione da parte della GORI del Servizio Idrico Integrato;
- j) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- k) la ripetuta violazione delle norme di cui agli Elaborati a base dell'affidamento da parte dell'Appaltatore;
- l) ogni ulteriore caso previsto dalla normativa pro tempore vigente, dagli Elaborati a base dell'affidamento e dal Contratto;
- m) violazione da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui all'articolo 22.

24.11. In via generale ed a maggiore chiarimento, le Parti precisano che, nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del Contratto è disposta unilateralmente dalla Committente ed è comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente. Con la risoluzione del Contratto viene disposto l'incameramento della garanzia definitiva laddove prevista, salvo in ogni caso il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

24.12. È fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

24.13. Relativamente alla disciplina della risoluzione del Contratto, per quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 122 del d. lgs. 36/2023 e della normativa pro tempore vigente in materia.

ART.25 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

25.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del d. lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

25.2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il Contratto *ipso iure*.

ART.26 PERSONALE ADDETTO AI LAVORI

26.1. La Committente avrà diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o più risorse non garantiscano la professionalità richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere – previo preavviso di almeno 15 giorni comunicato all'Appaltatore – che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell'Appaltatore, con altre che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione entro 15 giorni dalla comunicazione darà facoltà alla Committente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

26.2. L'Appaltatore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.

26.3. Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico dell'Appaltatore. Quanto disposto dal presente articolo si applica anche ai soggetti cui siano affidati subappalti o subaffidamenti o subcontratti autorizzati dalla Committente, se previsto dalla legge. L'Appaltatore dovrà provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti del loro personale dipendente con le modalità sopra descritte. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del presente articolo da parte dei soggetti subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti dei loro dipendenti.

26.4. Anche successivamente all'inizio dell'esecuzione dei lavori, su richiesta della Committente, l'Appaltatore sarà tenuto ad esibire:

- (i) l'elenco del personale e/o di eventuali subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti preventivamente autorizzati, se previsto dalla legge, che intendono utilizzare per lo svolgimento dei lavori [delle prestazioni] di cui al presente Contratto;
- (ii) il DURC ed i modelli F24 di pagamento delle ritenute;
- (iii) tutta la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni, l'effettuazione del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori e ogni altra documentazione riguardante il personale impiegato nell'esecuzione dell'Appalto (incluso il permesso di soggiorno del personale straniero impiegato nell'Appalto o altri documenti attestanti la proroga o il rinnovo di tale permesso);
- (iv) ogni altra documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di natura retributiva, contributiva, assicurativa e fiscale relativi al personale impegnato nell'esecuzione del Contratto.

26.5. Detta documentazione deve essere fornita con regolarità quadrimestrale dall'Appaltatore e, comunque, a seguito di semplice richiesta scritta della Committente.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- 26.6. L'Appaltatore si obbliga a collaborare nell'evenienza di pretese e/o azioni del proprio personale o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente, nonché dei dipendenti di questi ultimi, nei confronti della Committente e si obbliga, altresì, a tenere indenne e manlevare la stessa Committente da qualsiasi pretesa avanzata dai propri dipendenti o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente e dei dipendenti di questi ultimi, anche ai sensi dell'art. 1676 codice civile, dell'art. 29, comma 2, del d. lgs. 276/2003, nonché dell'art. 26, comma 4, del d. lgs. 81/2008, fermo restando in ogni caso quanto stabilito al precedente art. 23.
- 26.7. L'Appaltatore terrà comunque indenne la Committente da ogni sanzione o conseguenza pregiudizievole comminata dalla pubblica Autorità per eventuali violazioni di tutto quanto sopra previsto ed in relazione ad eventuali violazioni relative alla mancata corresponsione all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed il regolare e corretto versamento dell'imposta sul valore aggiunto e, ciò, anche per il subappaltatore o per il subaffidatario o per il subcontraente.
- 26.8. L'Operatore economico deve dare prova di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30 %, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, salvo quanto offerto di migliorativo nell'offerta tecnica.

ART.27 CLAUSOLE DI MANLEVA

- 27.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore si impegna espressamente – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile – a tenere indenne e manlevata GORI S.p.A. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che alla medesima GORI S.p.A. dovesse derivare, in sede giudiziale e non, per effetto del proprio comportamento, anche omissivo, nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico relativamente e nell'ambito del Contratto.
- 27.2. L'Appaltatore assume, con pieno e definitivo effetto liberatorio per la GORI S.p.A., ogni più ampia responsabilità civile e amministrativa, nel caso di sinistri e/o incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se estranee all'oggetto del Contratto ma comunque riconducibili ad un comportamento dell'Appaltatore, nel corso delle prestazioni previste dal Contratto ed in dipendenza di esse prestazioni. L'Appaltatore dichiara e garantisce che da tali responsabilità si intendono sollevati ed esclusi, ad ogni effetto di legge, oltre che la GORI S.p.A. anche i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con la medesima GORI ai fini e nell'ambito del Contratto.
- 27.3. Pertanto, l'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di tenere indenne e manlevata la GORI S.p.A., i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, in ordine e relativamente a qualunque eventuale pretesa avanzata da terzi per danni e/o pregiudizi che dovessero generarsi nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, con l'effetto che l'Appaltatore resta obbligato nei confronti della GORI, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, a farsi carico ed a gestire direttamente il relativo conseguente contenzioso anche giudiziale eventualmente insorto, accollandosene tutte le conseguenze ed estromettendo dallo stesso contenzioso la GORI ovvero chiedendo l'espressa estromissione della medesima GORI dalle controversie.
- 27.4. Inoltre, l'Appaltatore esonera, manleva e tiene indenne la Committente da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla normativa pro tempore vigente in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché, in generale, anche di tutela e salvaguardia

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

della pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, limitatamente e nella misura economica relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti a favore dell'Appaltatore se quest'ultimo non presenta preventivamente alla Committente i documenti riguardanti la regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti accertati.

ART.28 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 28.1. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce alla GORI di aver letto attentamente e di conoscere esattamente ogni previsione della Politica per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e Sostenibilità della GORI, disponibile sul sito istituzionale www.goriacqua.com, nella sezione "Certificazioni".
- 28.2. L'Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere ed accettare, come in effetti riconosce ed accetta, di adeguarsi, ogni qual volta ritenuto utile e/o necessario, alle prescrizioni previste dal Sistema di Gestione Integrato della GORI S.p.A. predisposto ai sensi delle norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nel caso in cui non abbia esso stesso Appaltatore un proprio Sistema Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza implementato ai sensi delle suddette norme.
- 28.3. L'Appaltatore garantirà il rispetto del principio del DNSH "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" sia in fase di progettazione che di esecuzione, mettendo in essere quanto previsto dalle previsioni normative, come a titolo indicativo quanto riportato nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"
- 28.4. L'Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere ed accettare, come in effetti riconosce ed accetta, il diritto potestativo della Stazione Appaltante ad effettuare, ogni qual volta ritenuto utile e/o necessario e, comunque, a sua insindacabile discrezione, un Audit di seconda parte, come previsto ai sensi delle norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nei confronti del medesimo Appaltatore. A tale scopo, l'Appaltatore dichiara espressamente di consentire ed autorizzare, come in effetti consente ed autorizza, sin d'ora, la Stazione Appaltante ad effettuare, previo concordamento della data e dell'ora, verifiche ispettive: documentali e/o presso sedi, cantieri e stabilimenti dell'Appaltatore ed eventualmente anche presso sedi, cantieri e stabilimenti dei SubFornitori/sub-appaltatori dello stesso Appaltatore. Gli Audit di seconda parte potranno essere eseguiti da GORI S.p.A. con proprio personale adeguatamente qualificato o tramite l'utilizzo di Enti Esterni.
- 28.5. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti in zona nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni nonché a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
- 28.6. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ecc..
- 28.7. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce:
- a. che l'attività oggetto del Contratto rientra tra le attività previste dal proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, eventualmente anche avvalendosi di requisiti di altri soggetti, mediante l'istituto dell'avvalimento;

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- b. che è escluso qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo della Committente sul personale impiegato dall'Appaltatore relativamente e nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per cui il Committente si limiterà ad impartire solo direttive di massima all'Appaltatore ovvero a fornire gli ordini previsti dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento;
- c. di applicare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività nonché a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previsti nei predetti contratti;
- d. di osservare le norme e le prescrizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
- e. di attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nelle prestazioni, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, incluse le disposizioni normative emanate nel corso del Contratto.

28.8. L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

- a) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, ecc., necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali, ad eccezione dei casi in cui la Committente è tenuta ad ottenere direttamente tali permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., in ragione delle previsioni del Contratto e/o degli Elaborati a base dell'affidamento ovvero delle previsioni della normativa *pro tempore* vigente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di prestare alla Società comunque tutta la necessaria assistenza e/o documentazione utile;
- b) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi, ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio e/o da suoi consulenti e collaboratori e/o lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali suoi ausiliari e subfornitori;
- c) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata;
- d) continuare a dare regolare esecuzione al Contratto, pur in presenza di eventuali contestazioni e/o riserve, e non sospendere e/o ritardare, comunque ed in ogni caso, le prestazioni;
- e) sorvegliare e vigilare sullo stato di manutenzione degli interventi effettuati a seguito dei lavori, comprese tutte le opere di ripristino e messa in sicurezza e fino al collaudo delle opere realizzate nell'ambito delle attività in appalto.

28.9. In ogni caso i suindicati obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del Contratto, sono da intendersi elencati in via esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi, avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

28.10. L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e/o dei subfornitori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto e/o del subcontratto.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

28.11. Per quanto attiene l'organizzazione dell'Appaltatore, quest'ultimo dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi: (i) al rispetto delle prescrizioni indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto, ove previste e, comunque, (ii) ad assicurare, in ogni caso, una organizzazione del lavoro funzionale ed adeguata alla corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni.

28.12. Ai fini e nell'ambito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è vincolato anche a quanto previsto dalla sua offerta accettata dalla Committente; pertanto, l'Appaltatore deve assicurare che le prestazioni siano eseguite conformemente a tale offerta, che è parte integrante e sostanziale del Contratto.

28.13. Qualora applicabile alla tipologia di prestazione contrattuale, l'Appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 afferente a *"Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*.

28.14. L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore, compresi quelli previsti nel presente Capitolato, ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

28.15. È fatto obbligo all'Appaltatore di redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all'approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve definire i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

ART.29 CANTIERI, ATTREZZI E SPESE

29.1. Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, dovendosi intendere compensato con i prezzi e le condizioni economiche previste nell'ambito degli altri atti e documenti degli Elaborati a base dell'affidamento e del Contratto, ogni onere connesso all'esecuzione e al compimento a perfetta regola d'arte, e:

- a. l'approvvigionamento dell'energia occorrente per l'esecuzione dei lavori e per tutti gli altri usi di cantiere e, nell'ipotesi di sospensione dell'erogazione di energia elettrica, l'utilizzo di propri gruppi elettrogeni e di altri mezzi di opera a motore termico, nonché la provvista dell'acqua necessaria per tutti i lavori e la fornitura di quella potabile e di ogni altro servizio per gli operai addetti ai cantieri, compresi i servizi igienici e sanitari; l'eventuale allacciamento telefonico per i lavori di cantiere ed il pagamento dei relativi canoni;
- b. l'installazione presso i propri uffici di apparecchiature idonee per trasmissioni di documenti e per comunicazioni urgenti con la Committente;
- c. ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi d'opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per l'attrezzatura necessaria all'esecuzione di tutti i lavori previsti nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento, anche in dipendenza di particolari disposizioni relative al traffico ed alla sicurezza;
- d. la fornitura dei mezzi di trasporto, dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento (carburanti, lubrificanti etc.);

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- e. le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per i materiali, le attrezzature, le baracche e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori, rimanendo inteso che l'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento;
- f. l'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Appaltatore, che sarà a completo e totale rischio dell'Appaltatore, il quale, in ogni caso, sarà tenuto a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità di detti utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.lgs. n. 81/08. La Committente non fornirà utensili, attrezzature e macchinari all'Appaltatore, salvo previsione espressa presente nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento. Nei casi in cui, con l'autorizzazione della Committente, l'Appaltatore usi mezzi d'opera o attrezzature forniti dalla Committente, il loro impiego sarà soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;
- g. gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di consegna, verifica, contabilità ed eventuale collaudo dei lavori, nonché la conservazione, fino al collaudo stesso, della documentazione eventualmente ricevuta in consegna;
- h. le opere necessarie a mantenere la continuità della circolazione stradale ed in genere ogni opera provvisoria di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati;
- i. il rispetto delle servitù ed i vincoli attinenti allo svolgimento dei lavori in adiacenza ed attraverso le sedi di ferrovie, tranvie e strade pubbliche e private, in relazione alle limitazioni imposte dalla necessità di assicurare la regolarità e la sicurezza del transito stradale dei veicoli e dei pedoni;
- j. eventuali "verbali di accertamento di violazioni" elevati da Enti e/o Autorità pubbliche e "penali" comminate dal Comune o da altri Enti e/o Autorità pubbliche per violazioni o inadempienze inerenti i regolamenti e la normativa applicabile alle attività svolte, ivi compresi gli eventuali ritardi nella riconsegna delle aree sottoposte a concessioni dell'apertura di scavi stradali;
- k. l'organizzazione del cantiere: l'occupazione e la loro restituzione di aree pubbliche o private per l'installazione di eventuali baracche ed accessori in genere, il mantenimento del cantiere, l'attrezzatura in relazione alla entità dell'opera, manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere provvisorie e tutto quanto necessario alla buona esecuzione dei lavori;
- l. lo smontaggio dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;
- m. la custodia diurna e notturna dei cantieri, dei materiali approvvigionati dalla Committente e consegnati all'Appaltatore;
- n. l'obbligo di concordare preventivamente con la Committente la chiusura dei cantieri in corrispondenza di periodi di ferie durante tutto l'anno; in particolare, in occasione della chiusura per le ferie estive, dietro richiesta preventiva della Committente, dovrà essere assicurata la disponibilità di una squadra tipo, salva diversa indicazione contenuta nel Contratto o negli Elaborati a base dell'affidamento;
- o. l'immediata segnalazione al Committente e la conseguente sospensione dei lavori, in presenza di anomalie o altre situazioni di possibile pericolo;
- p. quanto necessario per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino all'eventuale collaudo;

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- q. la manutenzione e conservazione totale e completa in ogni parte delle opere fino all'eventuale collaudo;
- r. le spese per le operazioni di collaudo, in corso d'opera o finali, delle opere eseguite, con esclusione del solo onorario eventualmente spettante all'eventuale collaudatore;
- s. la continua disponibilità per tutta la durata dell'appalto delle attrezzature - comprese le attrezzature speciali che risultino necessarie per l'esecuzione dei lavori, anche se tale necessità è dovuta a particolari situazioni o circostanze - mezzi e materiali occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori commissionati, compresi i ripristini stradali anche del tipo provvisorio;
- t. gli oneri per la caratterizzazione dei rifiuti preliminarmente allo smaltimento in discarica autorizzata;
- u. tutti gli oneri per ritardi nell'esecuzione dei lavori e per gli accessi a vuoto non dipendenti dal Committente;
- v. l'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguiti i lavori;

29.2. È a carico dell'Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare le prestazioni in piena sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini stabiliti.

ART.30 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 30.1. Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto *ope legis*.
- 30.2. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti e/o subfornitori, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 30.3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti (subfornitore e/o subcontraente e/o subfornitore), che sono obbligate in tal senso ex legge 136/2010.

ART.31 PAGAMENTI IN ACCONTO

- 31.1. I pagamenti dei corrispettivi legittimamente maturati ai sensi del contratto, sono comunque subordinati ai tempi e modalità di corresponsione ed alla effettiva e preventiva erogazione a favore di GORI dei fondi già stanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per il finanziamento dell'appalto in oggetto, senza che ciò possa costituire, in alcun caso, motivo per qualsivoglia ulteriore richiesta e/o pretesa da parte dell'Appaltatrice, ivi inclusa la richiesta di interessi per ritardato pagamento e/o la richiesta di risarcimento dei danni.
- 31.2. In ogni caso, la GORI si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, ovvero di sospendere l'esecuzione dei lavori in caso di revoca e/o mancata effettiva erogazione del finanziamento da parte dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare e/o pretendere alcunché dalla Stazione Appaltante.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- 31.3. L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 9, un importo non inferiore ad € 500.000,00 (*euro cinquecentomila/00*).
- 31.4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023.
- 31.5. All'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 31.3, il Direttore dei Lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori recante la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data. Il Responsabile Unico del Progetto, previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva attestata mediante l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. – documento unico di regolarità contributiva, emetterà il relativo certificato di pagamento.
- 31.6. In seguito all'emissione del certificato di pagamento, l'Impresa potrà emettere la relativa fattura per l'importo corrispondente a quello riportato dal Certificato di Pagamento; la fattura intestata a GORI S.p.A., via Trentola, 211 – Ercolano (NA) – andrà recapitata presso gli uffici di GORI S.p.A. Via Trentola n° 211 – 80056 Ercolano (NA); sulla stessa l'Impresa provvederà a riportare il riferimento del numero di contratto relativo (Repertorio), il Codice Unico del Progetto (C.U.P.), il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) nonché gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario. Il pagamento del corrispettivo, salvo diversa indicazione prevista nel contratto, sarà effettuato entro 90 gg.d.f.f.m..
- Il pagamento è effettuato previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell'Appaltatore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("D.U.R.C."). Sulle somme dovute sono operate – nel rispetto della normativa fiscale e anche secondo le previsioni di cui al Contratto ed agli Elaborati posti a base dell'affidamento – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. Le fatture devono essere emesse in regime di split payment.
- 31.7. Il pagamento del corrispettivo è, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti. L'impresa aggiudicataria non potrà pertanto avanzare richieste di maggiori spese per interessi, danni, e quant'altro dipendente da eventuali ritardi nell'accredito dei fondi medesimi.
- 31.8. E' fatto espresso divieto alla ditta di emettere tratte o ricevute bancarie per il pagamento delle fatture.
- 31.9. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 9.
- 31.10. Il Direttore dei lavori invia all'Appaltatore copia degli stati di avanzamento.
- 31.11. Il Direttore dei lavori può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d'opera, l'Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni.
- 31.12. In occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori e prima di procedere al saldo finale dei lavori deve essere fornita dall'Impresa affidataria l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili:
- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

- lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

L'attestazione di congruità verrà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria. Per altri dettagli circa l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata si farà riferimento al decreto n. 143 del 25 giugno 2021 pubblicato dal Ministero del Lavoro.

ART. 31BIS REVERSE FACTORING

31bis.1 In ogni caso, le Parti possono concordare di prorogare i termini dei pagamenti all'Appaltatore secondo le previsioni del presente Capitolato, fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni.

ART.32 CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

32.1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 180 giorni dalla data del certificato di ultimazione e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in contratto per l'effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al Responsabile Unico del Progetto. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del successivo comma 32.3.

32.2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile Unico del Progetto, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile Unico del Progetto redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

32.3. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'esecutore.

32.4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata a 30 giorni gg. d.f.f.m. dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa:

- deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo;
- presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta;

32.5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del d. lgs 36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

32.6. La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

32.7. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

32.8. Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali, la Stazione Appaltante, nell'ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei lavori:

- ha diritto di chiedere che l'Appaltatore, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante stessa, elimini tutti i vizi e difformità, a propria cura e a proprie spese;
- alternativamente a propria scelta oppure ove l'Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario od opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo all'Appaltatore;
- alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo.

32.9. In tutti i casi sopra indicati, la Stazione Appaltante ha diritto al risarcimento del danno.

32.10. Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d'arte, di tutte le opere danneggiate;

32.11. In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l'opera inadatta alla sua destinazione, la Stazione Appaltante, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto salvo il risarcimento del danno.

ART.33 RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

33.1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 90 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla vigente normativa.

33.2. Parimenti, non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla vigente normativa.

33.3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.

33.4. Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

ART.34 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO

34.1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 90 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

ART.35 CESSIONE DEI CREDITI

35.1. Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui all'art.120, comma 12 del d. lgs. 36/2023.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

ART.36 LAVORI A CORPO

- 36.1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
- 36.2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
- 36.3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B» di cui all'art.2 del presente Capitolato, rimodulate come previsto al successivo comma 7, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
- 36.4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione. Pertanto, l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
- 36.5. Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 2, comma 1 (colonna b) della Tabella «A») del presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto, separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
- 36.6. E' facoltà dell'Amministrazione Appaltante autorizzare la Direzione Lavori ad inserire in contabilità i materiali approvvigionati in cantiere, qualora corrispondenti alla specifiche di progetto, e comunque, per un'aliquota non superiore al 50% del valore degli stessi.
- 36.7. Per la parte di lavoro a corpo le lavorazioni eseguite saranno annotate su apposito libretto delle misure dal quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria omogenea di lavoro di cui alla predetta tabella «B» (da rimodulare in sede di stipula del contratto per ogni singola categoria e prezzo unitario offerto), saranno dedotte le aliquote da contabilizzare.

ART.37 LAVORI A MISURA [OMISSIS]

ART.38 LAVORI IN ECONOMIA

- 38.1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia è effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa.
- 38.2. In relazione alla tipologia di lavori da eseguire, il Direttore dei lavori procederà a disporre la contabilità mediante computo metrico o con liste settimanali operai, mezzi d'opera e provviste.
- 38.3. Gli oneri per la sicurezza per la parte eseguita in economia sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- 38.4. Le prestazioni in economia ed i noleggi saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari, previsti in progetto, ovvero per esigenze imprevedute. In ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preventivo ordine della Direzione Lavori.
- 38.5. Per i lavori che l'Amministrazione crederà opportuno eseguire in economia l'impresa avrà l'obbligo di fornire, ai costi risultanti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione regionale per il rilevamento dei costi per la Campania relative alla località ed all'epoca delle prestazioni, gli operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo che saranno richiesti dalla Direzione Lavori.
- 38.6. Detti costi saranno incrementati da spese generali ed utili di impresa e con l'applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addenti. Le prestazioni in economia saranno valutate ad ore e mezza ore per le frazioni inferiori.
- 38.7. Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale vengono richiesti ed essere provvisti degli attrezzi.
- 38.8. L'impresa è obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire i propri Rappresentanti, Referenti e/o delegati che non siano di gradimento della Direzione Lavori e/o della Stazione Appaltante.
- 38.9. Nelle prestazioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.
- 38.10. Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento.
- 38.11. Sono pertanto, a carico dell'impresa, sia la manutenzione che le riparazioni necessarie. Il prezzo del noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende, altresì, ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorre per il loro funzionamento; il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine; la mano d'opera specializzata, qualificata e comune occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e per l'uso delle macchine e per la guida dei mezzi di trasporto.
- 38.12. I prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a piè d'opera dei materiali stessi.
- 38.13. L'impresa ha l'obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal Direttore dei lavori relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati per l'esecuzione dei lavori in economia.
- 38.14. Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non effettuati nei modi e nei termini di cui sopra non saranno riconosciuti.

ART.39 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

- 39.1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 22 del presente capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
- 39.2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori.

ART.40 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE – GESTIONE RIFIUTI E ONERI PER LA DISCARICA

- 40.1. La corresponsione dei lavori e somministrazioni su fatture avverrà secondo le disposizioni contenute nel DM 49/18. Tali lavori e somministrazioni saranno sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, saranno pagate all'Appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate dall'appaltatore.

- 40.2. L'Appaltatore, per tutte le attività e le lavorazioni regolate dal presente Capitolato, assume la qualifica di "produttore di rifiuti" di cui all'art. 183, comma 1, lett. f) del D.lgs. 152/06, così come modificato dall'art. 11, comma 16-bis della legge n. 125 del 2015 e, pertanto, è tenuto ad applicare tutte le norme sulla gestione dei rifiuti.
- 40.3. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lettera a) del D.lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.
- 40.4. Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto e recupero/smaltimento) ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal citato D.lgs. 152/06 e dalla normativa pro-tempore vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità alla Direzione Lavori per le relativa verifica ed approvazione.
- 40.5. Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritte dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.
- 40.6. La gestione di terre e rocce da scavo, prodotte dall'Appaltatore nel corso delle prestazioni richieste in contratto, è disciplinata dal D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120. In particolare, prima dell'inizio dei lavori di scavo, l'Appaltatore è tenuto ad attestare l'eventuale impiego di tali materiali come "sottoprodotti" mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120; l'effettivo utilizzo dei suddetti materiali come "sottoprodotti" dovrà poi essere attestato dall'Appaltatore all'autorità competente mediante la "Dichiarazione di avvenuto utilizzo", ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.
- 40.7. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione dei rifiuti e dei succitati sottoprodotti, nonché delle discariche utilizzate e di trasmettere alla medesima Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti nel corso delle verifiche di cui al seguente capoverso.
- 40.8. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle normative citate, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione di tutti i materiali di risulta che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto secondo le modalità del presente Capitolato. L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti e/o necessari per le verifiche di cui sopra.
- 40.9. Gli oneri di discarica autorizzata sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a discarica.
- 40.10. Sono a carico dell'Appaltatore e non rimborsabili dalla Stazione appaltante le seguenti attività:
- a. Le indagini, di ogni genere, per la caratterizzazione preliminare dei rifiuti;
 - b. Eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per l'esecuzione delle analisi di caratterizzazioni;

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- c. Eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale;
- d. Eventuale costruzione di siti provvisori per il deposito provvisorio, nei limiti consentiti dalla norma;
- e. Eventuali siti per l'asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento.

40.11. L'Appaltatore si obbliga ad osservare per la corresponsione degli importi relativi agli oneri di discarica la normativa in materia e le condizioni contrattuali. Tali oneri saranno rimborsati dalla Stazione Appaltante solo se documentati e giustificati secondo legge e contratto.

40.12. L'importo netto (esclusa IVA) della fattura relativa agli oneri di discarica, dovrà essere aumentato del 15% a compenso degli oneri di gestione impresa e dell'anticipazione economica.

40.13. La localizzazione e la scelta della discarica, qualora non indicate in progetto, dovranno essere autorizzate dal Direttore dei Lavori. È fatto comunque obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente alla consegna dei lavori l'elenco delle discariche autorizzate che intende utilizzare durante l'esecuzione dei lavori nonché tutte le autorizzazioni vigenti e l'elenco prezzi applicato per ogni tipologia di CER per la preventiva approvazione da parte della Direzione dei Lavori.

40.14. L'impresa, ai fini del riconoscimento e della successiva contabilizzazione degli oneri di smaltimento, dovrà trasmettere tutta la documentazione necessaria per il controllo amministrativo e contabile della spesa, con cadenza mensile, pena applicazione di penali, ed ogni altra informazione ritenuta utile.

40.15. La corresponsione degli oneri di trasporto a discarica, esclusivamente con i prezzi di elenco prezzi, con la sola esclusione per i materiali di risulta di natura metallica (carpenterie in ferro, chiusini in ghisa, etc.) per i quali non è previsto alcun onere.

ART.41 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

41.1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori e le somministrazioni, compensano anche:

- a. circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d. circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

41.2. I prezzi medesimi, per lavori a corpo e a misura, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

41.3. La revisione dei prezzi è ammessa, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 60 del d. lgs. 36/2023, conformemente a quanto segue:

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- 41.3.1. al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- 41.3.2. ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente paragrafo 41.3.1, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, elaborati dall'ISTAT. Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
- 41.3.3. per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la Stazioni Appaltanti utilizza:
- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni prestazione, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima Stazione Appaltante e stanziare annualmente relativamente alla stessa prestazione;
 - b) le somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altre prestazioni ultimate di competenza della Stazione Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi/verifiche di conformità o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
- 41.3.4. Ai fini della compensazione, l'effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore dovrà, comunque, essere provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori e/o subcontraenti e/o con altri idonei mezzi di prova relativi alle predette variazioni del prezzo elementare dei materiali pagato dall'Appaltatore rispetto al prezzo documentato dallo stesso Appaltatore al momento dell'offerta presentata.
- 41.3.5. Per quanto non previsto dal presente atto in tema di revisione dei prezzi, trovano applicazione le disposizioni in materia previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

ART. 41 BIS MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE

- 41.1bis I materiali di fornitura dell'Appaltatore devono essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere di prima scelta e qualità ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi possono essere messi in opera, previo benestare della Committente.
- 41.2bis L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente nel magazzino di cantiere, in condizioni e modalità tali da consentire alla Committente i più ampi controlli, materiali in quantitativi sufficienti a garantire la continuità dei lavori.
- 41.3bis Eventuali ritardi nella disponibilità dei materiali di fornitura dell'Appaltatore non danno diritto allo stesso di richiedere alcuna modifica dei termini di consegna contrattuali.
- 41.4bis La Committente può rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non conformi alle prescrizioni contrattuali. In questo caso l'Appaltatore deve procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- 41.5bis Qualora l'Appaltatore non provveda alla sostituzione entro il termine che è indicato dalla Committente, quest'ultima può provvedere direttamente, addebitando le relative spese all'Appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che possa derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.
- 41.6bis Qualora l'Appaltatore impiegasse materiali in quantità e qualità superiori a quelli prescritti, oppure di lavorazione più accurata, ciò non dà allo stesso diritto ad aumento dei prezzi e la contabilizzazione è eseguita come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualità stabilite nei documenti contrattuali.
- 41.7bis La Committente ha la facoltà di eseguire tutte le prove che ritiene necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali.
- 41.8bis Se non diversamente previsto nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento, tutti i materiali e le apparecchiature messi a disposizione dalla Committente sono presi in carico dall'Appaltatore ai magazzini o luoghi di deposito della Committente oppure secondo le modalità che sono stabilite dalla Committente stessa.
- 41.9bis L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiature fornite dalla Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilità per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.
- 41.10bis Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non danno diritto all'Appaltatore a richiedere compensi diversi da quelli previsti nel Contratto.
- 41.11bis Qualora la Committente, per l'esecuzione dei lavori, mettesse a disposizione dell'Appaltatore materiali di dimensioni e/o spessori diversi da quelli indicati nei documenti tecnici contrattuali, l'Appaltatore non ha diritto né a variazioni dei corrispettivi stabiliti né a variazioni dei termini di consegna contrattuali.
- 41.12bis Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'esecuzione dei lavori, la Committente consegni all'Appaltatore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento dell'attività contrattuale, l'Appaltatore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso, responsabile, in qualità di depositario.
- 41.13bis Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento dei lavori, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà dell'Appaltatore, restando in facoltà della Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.
- 41.14bis L'Appaltatore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto, restando, comunque, a suo carico, eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.
- 41.15bis Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, sono redatti appositi verbali.

ART.42 DIREZIONE DEI LAVORI

- 42.1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, la Stazione Appaltante, ai sensi del DM 49/2018, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

Direttore dei Lavori ed eventualmente (*in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento*) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

- 42.2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

ART.43 ESPROPRIAZIONI

- 43.1. La disciplina degli espropri è regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato ed integrato dal d. lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 (GU n. 17 del 22 gennaio 2003).
- 43.2. La Stazione Appaltante conferisce mandato all'Appaltatore dello svolgimento, in sua rappresentanza, di tutte le procedure amministrative e tecniche, anche in sede di contenzioso, per le occupazioni temporanee, asservimenti e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate. Per quanto sopra, l'Appaltatore, nel pieno rispetto del D.P.R. 327/2001, deve provvedere all'espletamento di tutte le procedure occorrenti per le occupazioni delle aree soggette ad espropriazioni nonché ad asservimenti e deve provvedere alla redazione dei tipi di frazionamento, alla registrazione e trascrizione dei decreti definitivi di espropri e/o di asservimento, nonché alla voltura catastale delle particelle espropriate. All'Appaltatore vengono rimborsati le indennità di asservimento e/o di espropriazione anticipate per conto del committente, nonché vengono rimborsate le imposte, tributi e bolli per registrazioni, e trascrizioni e vulture catastali.

Per tutta l'attività sopra elencata, viene riconosciuto un compenso a corpo a particella di:

Euro 1.500,00 in caso di esproprio;

Euro 850,00 in caso di asservimento;

Euro 400,00 in caso di occupazione temporanea.

ART.44 MODIFICHE CONTRATTUALI

- 44.1. Nessuna variante ai lavori oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto può essere eseguita dall'Appaltatore senza la preventiva e formale autorizzazione della Stazione Appaltante. Saranno riconosciute e compensate all'Appaltatore le sole varianti approvate in linea tecnica ed economica dalla GORI e con le modalità impartite dalla stessa GORI ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall'Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall'Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
- 44.2. In riferimento alle modifiche contrattuali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del d. lgs. 36/2023.

ART.45 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

- 45.1. Per le varianti in corso d'opera, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c) e comma 2 del d. lgs. 36/2023.

ART.46 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

- 46.1. Le variazioni al contratto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

46.2. L'esigenza di un nuovo prezzo può ricorrere in due diverse ipotesi: o all'interno di una perizia di variante ovvero indipendentemente da essa, e perciò senza alcuna correlazione con una perizia di variante.

46.3. In entrambi i casi, il Direttore dei Lavori determina i nuovi prezzi secondo i seguenti criteri:

- a) desumibili dal proprio prezzo, se esistente, o dai listini correnti nell'area interessata;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
- c) ricavandoli da nuove analisi, qualora sia impossibile l'assimilazione di cui alla precedente lettera b).

46.4. Qualora il Direttore dei Lavori non ritenga di far ricorso al proprio prezzo o ai listini correnti, e d'altra parte pervenga alla conclusione che neppure il criterio sub lett. b) è utilizzabile, ricaverà i nuovi prezzi, in contraddittorio con l'Appaltatore, applicando il criterio sub. lett. c), e cioè attraverso nuove analisi consistenti in:

- individuazione delle componenti elementari costituenti la nuova categoria di lavoro da eseguire;
- determinazione delle quantità di ciascuna componente elementare necessaria all'esecuzione dell'unità di misura assunta;
- applicazione alle quantità così determinate dei prezzi delle componenti elementari ricavati da listini ufficiali ovvero, in mancanza, dai prezzi correnti di mercato;
- aggiunta all'importo così determinato di tre ulteriori percentuali: per spese relative alla sicurezza dei lavori; la seconda variabile tra il 13% e il 15% per spese generali; e la terza nella misura fissa del 10% per utile dell'Appaltatore.

46.5. L'analisi va effettuata con riferimento ai prezzi vigenti alla data di formulazione dell'offerta alla gara d'appalto e, una volta determinati i nuovi prezzi, essi sono soggetti al ribasso offerto in quella sede.

46.6. I nuovi prezzi, così determinati vengono sottoposti all'approvazione del R.U.P., se non sia necessario un maggiore impegno di spesa rispetto allo stanziamento di progetto (o perché non vi sia aumento dell'importo contrattuale o perché pur essendovi, vi si possa far fronte con le somme stanziare per imprevisti o accantonate a seguito di economie), e alla Stazione Appaltante (su proposta del R.U.P.) qualora sia necessario impegno di spesa.

ART.47 VARIAZIONE DEI LAVORI APPALTATI - QUINTO D'OBBLIGO

47.1. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART.48 NORME DI SICUREZZA GENERALI

48.1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, nonché del Decreto Legislativo di Riferimento e vigente in materia (d. lgs. 81/08);

48.2. I costi aggiuntivi della sicurezza sono determinati e riportati in apposito elaborato posto a base di gara e non soggetto a ribasso d'asta, contemplano gli oneri per la sicurezza necessari alla risoluzione delle interferenze. Restano esclusi dal citato elaborato gli oneri della sicurezza "intrinseci" e compensati nelle

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

single voci di elenco prezzi poste a base di gara, con chiara e specifica clausola di non ritrattabilità, previsti per gli apprestamenti necessari alle lavorazioni in appalto indispensabili alla risoluzione dei rischi specifici propri dell'appaltatore

- 48.3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 48.4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
- 48.5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla società Committente GORI s.p.a. le informazioni e i dati contenuti nei due file excel denominati "**check list infortuni su commesse Acea**" e "**check list infortuni e malattie professionali**", che sono allegati al presente Capitolato.

In particolare:

- L'Appaltatore deve compilare la **check list infortuni su commessa Acea - infortuni mensili**, utilizzando il file excel dedicato, e trasmetterla via e-mail al Responsabile Unico del Progetto e al CSE (*agli indirizzi e-mail che saranno forniti dalla Stazione Appaltante*), all'RSPP ed al RSGS della società Committente GORI all'indirizzo e-mail qasincidenti@goriacqua.com ogni mese, entro i primi 10 giorni naturali e consecutivi del mese successivo;
- L'Appaltatore deve compilare la **check list infortuni su commessa Acea - infortuni annuali** e la **check list infortuni e malattie professionali**, utilizzando i due file excel dedicati, e trasmetterle via e-mail al Responsabile Unico del Progetto e al CSE (*agli indirizzi e-mail che saranno forniti dalla Stazione Appaltante*), all'RSPP ed al RSGS della società Committente GORI s.p.a. all'indirizzo e-mail qasincidenti@goriacqua.com, a consuntivazione dell'anno, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati.

- 48.6. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia a quanto richiesto (anche a seguito di eventuale sollecito da parte della società Committente), verrà applicata una penale pari allo 0,05% dell'importo del contratto affidato per ogni mancata risposta.

ART.49 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

- 49.1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del d. lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 così come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009 n.106, nonché le disposizioni dello stesso decreto e ss.mm.ii. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
- 49.2. Il presente appalto prevede, tra l'altro, l'esecuzione di interventi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, (allegato IV d. lgs. 81/08); pertanto l'appaltatore dovrà adempiere a quanto prescritto dal d.lgs. 81/2008, in particolare all'art. 66 "Lavori in ambienti sospetti di inquinamento" ed all'art. 121 "Presenza di gas negli scavi" ed essere in possesso, ai fini dell'esecuzione, dei requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. 177/2011.

ART.50 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

- 50.1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del d. lgs. 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all'art. 100 del d. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 50.2. Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del d. lgs. 81/2008, l'Appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 50.3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
- 50.4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
- 50.5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di 10 (dieci) giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
- 50.6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del d. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- 50.7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART.51 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- 51.1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del d. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 51.2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo precedente del presente Capitolato.
- 51.3. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
- 51.4. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
- 51.5. L'Appaltatore è obbligato a dichiarare, riportare ed aggiornare nel POS i nominativi delle figure responsabili per la sicurezza, ai sensi del d. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in mansione e numero coerenti con i fronti di cantiere operativi.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

ART.52 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

- 52.1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del d. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 52.2. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del d. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
- la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del d. lgs. 81/2008;
 - l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
- 52.3. L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 97 del d. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
- 52.4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- 52.5. Ai sensi dell'articolo 119 del d. lgs. 36/2023, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

ART.53 BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI

- 53.1. Le aree interessate dai lavori del presente affidamento devono essere considerate "sospette minate".
- 53.2. Per quanto sopra, resta espressamente stabilito che, nei casi previsti, i compensi contrattuali sono comprensivi di tutti gli oneri che l'impresa dovrà sostenere per l'esecuzione delle operazioni necessarie per lo sminamento e la bonifica da ordigni esplosivi di dette aree.
- 53.3. Tali operazioni potranno comprendere la disinfestazione preliminare, il preventivo disboscamento, il taglio delle erbe, la bonifica superficiale e quella in profondità. Nell'esecuzione dei lavori di sminamento e di bonifica l'impresa sarà tenuta all'osservanza di tutte le norme, modalità e prescrizioni in materia di bonifica da mine ed altri ordigni esplosivi, in materia di rimozione, maneggio, trasporto, conservazione e distruzione di proiettili e di esplosivi in genere ed in materia di assunzione ed assicurazione del personale impiegato.
- 53.4. L'impresa è, altresì, tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che siano impartite nel corso dei lavori dal competente Ufficio del Genio Militare, dalle Autorità di P.S. e dai Vigili del Fuoco.
- 53.5. I lavori di bonifica saranno eseguiti a completo rischio e pericolo dell'impresa che ne assume ogni responsabilità, restandone sollevati la Direzione Lavori e l'Ente Appaltante, nonché la Direzione del Genio Militare.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- 53.6. Ove definiti, i prezzi contrattuali comprendono e compensano, oltre le lavorazioni sopraindicate, anche tutti gli oneri indiretti connessi alla presenza di ordigni esplosivi, quali le soggezioni generali e particolari derivanti dallo sviluppo dei lavori, le limitazioni nell'impiego di mezzi meccanici, ecc.
- 53.7. La Stazione Appaltante ha la facoltà di richiedere, al termine delle operazioni, il collaudo dei lavori di bonifica da parte della competente Autorità Militare o di altri soggetti, restando stabilito che gli oneri e le spese relative sono a totale carico dell'impresa.
- 53.8. Gli oneri di qualsiasi natura ed entità, conseguenti alla circostanza che le aree dei lavori siano considerate "sospette minate", non costituiscono motivo perché l'impresa possa richiedere particolari compensi e/o la modifica del cronoprogramma di avanzamento dei lavori.

ART.54 SUBAPPALTO

- 54.1. Il Fornitore, previa autorizzazione del Committente, può avvalersi del subappalto alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 119 del d. lgs. 36/2023, nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente in materia, rimanendo comunque l'unico responsabile della corretta e completa esecuzione del Contratto.

ART.55 OBBLIGO DELL'APPALTATORE VERSO I PROPRI DIPENDENTI

- 55.1. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi, come in effetti si impegna, ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti in zona nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
- 55.2. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi, come in effetti si impegna:
- ad applicare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previsti nei predetti contratti;
 - ad osservare le norme e le prescrizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
 - ad attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nei lavori, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, ed in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto.
- 55.3. L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART. 55 BIS. VERIFICHE E COLLAUDI

- 55.1bis La Committente si riserva la facoltà di procedere alle attività di verifica di conformità o di collaudo dei lavori, secondo le modalità e le condizioni eventualmente indicate nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento, che hanno lo scopo di controllare la rispondenza delle prestazioni alle condizioni richieste nel Contratto. Tali attività hanno anche lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.
- 55.2bis La Committente approva, di volta in volta, le modalità tecnico esecutive delle opere e prestazioni che non fossero già completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli eventuali lavori

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

aggiuntivi e/o di modifica, senza peraltro assumere responsabilità di sorta e senza sollevare l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.

55.3bis In corso d'opera il collaudatore può effettuare visite in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma per accertarne le cause oppure al fine di accertare il progressivo regolare svolgimento dei lavori e, in particolare, per la presenza di lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

55.4bis La Committente si riserva, comunque, se del caso in contraddittorio con l'Appaltatore, la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla quantità e qualità delle prestazioni che si rendessero necessari od anche solo opportuni in relazione alla natura dell'opera e/o delle prestazioni.

55.5bis Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e l'accettazione di tutte le prestazioni nel loro complesso, non sollevano l'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilità civili, amministrative e penali previsti dalla normativa pro tempore vigente, dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento, per qualsiasi vizio e/o difetto dell'opera o della prestazione resa.

ART.56 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

56.1. Ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

56.2. L'Appaltatore dovrà aver compiuto i lavori nel termine pattuito nel contratto, termine che decorre dalla data del verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna, come risulta ai sensi dell'articolo 13 del presente Capitolato, pertanto per tutto il tempo che impiegasse nei lavori oltre il termine convenuto, salvo il caso di ritardo a lui non imputabili, dovrà sottostare ad una penale così come previsto all'art.17 del presente Capitolato.

56.3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

56.4. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'Appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.

56.5. L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla Stazione Appaltante.

56.6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'Ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti nel presente capitolato.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

ART.57 CONTO FINALE

57.1. Il conto finale verrà compilato dal Direttore dei Lavori del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018 e nei tempi previsti all'art. 32 del presente Capitolato.

ART.58 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

58.1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all'articolo precedente, ed a condizione che:

- a. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

- b. sia stato tempestivamente richiesto, a cura del Responsabile Unico del Progetto, il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;

- c. siano stati eseguiti i necessari allacciamenti;

- d. siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

- e. sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

58.2. A richiesta della Stazione Appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Progetto, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

58.3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

58.4. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

58.5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

58.6. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile Unico del Progetto, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

58.7. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

ART.59 TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE

59.1. Il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- 59.2. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'Appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'Appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni dal collaudo definitivo, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
- 59.3. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
- 59.4. L'organo di collaudo ovvero il Direttore dei Lavori qualora si proceda alla verifica della regolare esecuzione, deve comunicare in tempo utile all'Appaltatore la data d'inizio delle operazioni di collaudo o della verifica della regolare esecuzione, invitandolo ad intervenire.
- 59.5. Alle operazioni di collaudo intervengono, oltre al collaudatore, all'Appaltatore o a suoi rappresentanti, anche il Direttore dei Lavori nonché ove occorra altri dipendenti di GORI S.p.A. invitati dal collaudatore.
- 59.6. L'assenza dell'Appaltatore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo o di verifica della regolare esecuzione non ne infirmerà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze.
- 59.7. È facoltà della Stazione Appaltante nominare il collaudatore o la commissione di collaudo in corso d'opera per lavori in particolare complessità e quando sia necessario che le verifiche delle opere siano effettuate durante la loro realizzazione.

ART.60 OGGETTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO

- 60.1. Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione dei lavori sono diretti ad accertare che il lavoro appaltato è stato eseguito a regola d'arte, in conformità al contratto e secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalla Stazione Appaltante
- 60.2. Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni forma e quantità, ma anche per la qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste e che le procedure espropriative poste a carico dell'Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.
Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
- 60.3. Nel corso del collaudo:
- verrà eseguito il controllo tecnico amministrativo per determinare:
 - se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, anche per quanto attiene alla qualità dei materiali e delle provviste;
 - se il compenso determinato nella liquidazione finale è conforme al contratto;
 - se i collaudi tecnici sono stati eseguiti ed hanno dato esito positivo;
 - verranno esaminate le riserve formulate dall'Appaltatore.
- 60.4. Devono essere sottoposti al collaudatore tutti i progetti approvati (ed eventualmente allegati e perizie) e tutti i documenti tecnici, contabili o giustificativi prescritti dal contratto o comunque richiesti dal collaudatore o dal Direttore dei Lavori per l'adempimento del suo mandato.

ART.61 VERBALE DELLA VISITA DI COLLAUDO

- 61.1. Delle operazioni di collaudo si compila processo verbale che deve enunciare:

→ la provincia e la località;

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- il lavoro appaltato la data e l'importo del progetto e delle successive variazioni ed aggiunte;
- la data del contratto e degli atti supplementari e integrativi;
- l'importo della spesa;
- le generalità dell'Appaltatore;
- le date dei processi verbali di consegna e di ultimazione dei lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione con l'indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; la data e l'importo della situazione finale;
- gli estremi di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo;
- i giorni della visita di collaudo; le generalità degli intervenuti e di quelli che, sebbene invitati, non intervennero.

61.2. Nel processo verbale vengono descritte le operazioni eseguite e i risultati degli accertamenti esperiti.

61.3. Il processo verbale deve essere firmato dai componenti l'organo di collaudo, dall'Appaltatore o dal suo legale rappresentante nonché dal Direttore dei Lavori e dalle altre persone eventualmente intervenute.

ART.62 RELAZIONE DI COLLAUDO

62.1. Il collaudatore ovvero la Commissione di Collaudo pongono a confronto i dati di fatto risultanti dal processo verbale della visita (o delle visite, quando prescritto) di cui al precedente articolo con quanto previsto dal progetto e dai documenti contabili, e redigono apposita relazione contenente le deduzioni sull'osservanza delle prescrizioni contrattuali, esponendo:

- se l'opera sia o meno collaudabile o certificabile;
- sotto quali condizioni o limitazioni si possa collaudare o certificare;
- i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile o certificabile;
- le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- la liquidazione delle penali e degli addebiti;
- le sue proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati; il credito liquido dell'Appaltatore.

62.2. In una relazione separata il collaudatore o, per il certificato di regolare esecuzione, il Direttore dei Lavori espongono poi il proprio parere sulle riserve dell'Appaltatore, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.

ART.63 OSSERVAZIONI DELL'APPALTATORE AL CERTIFICATO DI COLLAUDO

63.1. Il certificato di collaudo è comunicato, per la sua accettazione, all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni.

63.2. All'atto della firma egli può aggiungere esclusivamente le riserve che siano direttamente dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo.

63.3. Se l'Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente accettate.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

ART.64 APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO – ACCETTAZIONE DELL'OPERA

- 64.1. Fermo restando quanto disposto in precedenza, il collaudo dei lavori si intende perfezionato ed il lavoro accettato con l'approvazione scritta del relativo certificato da parte della Stazione Appaltante
- 64.2. L'approvazione scritta della Stazione Appaltante equivale ad accettazione dell'opera; l'eventuale presa in consegna dell'opera, o di una parte di essa, e l'eventuale messa in esercizio della stessa non costituisce accettazione dell'opera.
- 64.3. Dalla data di approvazione del certificato di collaudo decorrono le garanzie previste dalle disposizioni di contratto e di legge e precedentemente richiamate.

ART.65 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

- 65.1. Oltre gli oneri previsti dal d. lgs. 36/2023, dagli articoli ancora vigenti del DPR 207/2010, dagli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00 nonché dal presente Capitolato Speciale, da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
- 65.1.1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.
- 65.1.2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
- 65.1.3. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
- 65.1.4. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- 65.1.5. Provvedere all'individuazione, alle occupazioni provvisorie, a tutti i permessi e licenze necessari, per l'impianto dei cantieri, per la costituzione di depositi (ivi comprese le discariche provvisorie), per gli uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisorie di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza connessa all'esecuzione dei lavori.
- 65.1.6. Le spese per la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere, di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. La guardiania dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata (Legge 13.09.1982 n°646 art.22).
- 65.1.7. Mettere a disposizione dell'Ente Appaltante, per le attività di Direzione dei lavori fino alla redazione dello stato finale dei lavori, nonché mantenere e custodire locali in muratura o in legname, di

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

superficie coperta non inferiore a 40 mq, arredati con mobili d'ufficio, tavoli, sedie ed accessori d'uso. L'impresa avrà l'onere di provvedere alla fornitura di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, personale e mezzi per la pulizia dei locali. L'esatta ubicazione dei locali sarà concordata con la Direzione dei Lavori. Potrà essere consentita la sostituzione dei locali come sopra indicati con altri equivalenti reperiti in edificio civile ubicato in posizione ritenuta idonea dalla Direzione dei Lavori. È prescritto inderogabilmente che detti locali devono formare un'unità nettamente separata da locali a qualunque scopo adibiti dall'impresa all'esercizio delle proprie attività sia direzionali, sia amministrative e comunque connesse con la esecuzione dei lavori (magazzini, officine, mense, ecc.). Detta prescrizione si intende estesa anche ai servizi ed alle eventuali pertinenze (ingressi, scale) che debbono essere nettamente separati.

- 65.1.8. Richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, Autostrade, Ferrovie, Circumvesuviana, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, curare inoltre, ove necessario, gli adempimenti e l'ottenimento delle DIA presso le amministrazioni competenti predisponendo su indicazione del RUP e della D.L. i necessari elaborati.
- 65.1.9. La verifica e l'esecuzione, preventivamente alla fase esecutiva dei lavori, a mezzo di saggi e rilievi, della presenza ed ubicazioni di sottoservizi interferenti con l'opera oggetto dell'appalto.
- 65.1.10. La verifica dei risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici esposti nella relazione geotecnica o geologica allegata al progetto esecutivo, di cui al D.M. 21.01.1981. Tale verifica, in caso di necessità, ovvero prima dell'esecuzione di opere di fondazione, sostegno, perforazioni ecc, dovrà essere integrata di saggi geognostici e conseguente verifica eseguita da un geologo o geotecnico di fiducia dell'Impresa, iscritto all'albo, il quale assume con l'impresa stessa la responsabilità piena e incondizionata della realizzazione a regola d'arte, delle opere suddette.
- 65.1.11. La verifica di tutti i calcoli di stabilità delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato - normale o precompresso, in muratura e a struttura metallica nonché degli eventuali impianti compresi nell'appalto, integrati, ove necessario, con ulteriori elaborati. Prima di eseguire le opere, l'impresa dovrà tempestivamente presentare, all'Ente Appaltante, gli elaborati statici del progetto esecutivo firmati da un Tecnico abilitato di sua fiducia, regolarmente iscritto all'albo, il quale assume con l'Impresa, la piena e incondizionata responsabilità degli stessi, senza che tale responsabilità possa essere diminuita dall'esame e dall'approvazione dell'Ente Appaltante. L'Impresa, insieme con il Direttore del cantiere, si assume, altresì, la piena e incondizionata responsabilità degli dell'esecuzione, a regola d'arte, delle suddette opere.
- 65.1.12. La denuncia delle opere strutturali all'Ufficio del Genio Civile per territorio, che deve avvenire prima dell'inizio dei lavori ai sensi della Legge 1086 del 05/11/1971.
- 65.1.13. La denuncia dei lavori da eseguirsi in zone dichiarate sismiche ai sensi della Legge 64 del 02/02/1974.
- 65.1.14. Ove richiesto dalla D.L., l'impresa è tenuta ad effettuare una campagna di rilevazione del quadro fessurativo emergente "*ante operam*" e "*post operam*" sui manufatti – pubblici e privati – che insistono in prossimità dell'area di scavo, redigendo apposita perizia giurata a firma di tecnico abilitato.
- 65.1.15. Provvedere a tutti i tracciamenti esecutivi dei manufatti di progetto e delle opere in genere ed al preventivo rilevamento di dettaglio di ogni elemento la cui conoscenza sia utile o necessaria per l'esecuzione dei lavori.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- 65.1.16. Installare le recinzioni, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, e ciò secondo quanto sarà necessario per la più assoluta garanzia della sicurezza del traffico di ogni tipo e genere, con l'osservanza delle norme vigenti. L'impresa è tenuta a predisporre, durante l'esecuzione dei lavori, il pilotaggio nei tratti di strada in cui sia conservato il traffico a senso unico alternato.
- 65.1.17. Conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati per l'esecuzione delle opere provvedendo all'uso con opere provvisorie. Resta, in particolare, stabilito che i lavori riguardanti il presente appalto verranno condotti in maniera da garantire il traffico anche veicolare sulle vie e dovunque stabilito, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori. Laddove i lavori dovessero interessare strade di grande traffico, quali autostrade, strade a scorrimento veloce, strade statali, provinciali ed urbane, nonché linee ferroviarie l'impresa sarà tenuta ad osservare tutte le norme e prescrizioni dettate dagli Enti proprietari in merito all'esecuzione dei lavori. Restano a carico dell'Amministrazione solo gli oneri di concessione, le spese per rallentamenti, sorveglianza e collaudo da parte degli Enti stessi, nonché le spese per le opere di presidio e di ripristino. Ai depositi cauzionali ovvero fidejussori che siano eventualmente richiesti dagli Enti proprietari verrà provveduto direttamente dall'impresa. Dovrà essere garantito in ogni caso il transito pedonale e l'accesso ai fabbricati ed ai negozi lungo le strade interessate dai lavori mediante idonei passaggi che assicurino la pubblica incolumità, evitando altresì danni a persone ed a cose. Di eventuali danni, sinistri ed incidenti l'impresa rimane unica e diretta responsabile.
- 65.1.18. Provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature e di ogni altra opera provvisoria per la costruzione, riparazione, restauro e demolizione dei manufatti e per la sicurezza del lavoro.
- 65.1.19. L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- 65.1.20. L'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
- 65.1.21. Provvedere all'esecuzione di tutte le opere provvisorie, qualunque sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare i deflussi superficiali e proteggere da essi gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per procedere agli esaurimenti delle acque provenienti da infiltrazioni o da cause esterne.
- 65.1.22. Predisporre le opere provvisorie che risultassero necessarie per mantenere durante l'esecuzione dei lavori il regolare deflusso delle acque anche di piena nei canali, nelle fogne e corsetti interessati dai lavori stessi, nonché le opere provvisorie necessarie per mantenere a secco dagli stessi deflussi le zone nelle quali sono in corso i lavori, anche mediante il pompaggio e l'esaurimento dell'acqua che fossero necessari anche a seguito di eventi di forza maggiore.
- 65.1.23. Provvedere ad assicurare e sostenere, con le opere provvisorie di ogni tipo ed importanza che si rendessero necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell'acquedotto e del metanodotto, le canalizzazioni di ogni sottoservizio pubblico o privato ogni qualvolta ciò sarà necessario per l'esecuzione dei lavori, previa intesa diretta con gli Enti che curano l'esercizio dei citati servizi.
- 65.1.24. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

- 65.1.25. Provvedere alla conservazione e custodia di qualsiasi materiale di proprietà dell'Ente Appaltante in attesa della posa in opera e, a lavori ultimati, al trasporto a qualsiasi distanza del materiale residuo nei magazzini e nei depositi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
- 65.1.26. La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- 65.1.27. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto delle norme;
- 65.1.28. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- 65.1.29. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- 65.1.30. Prestarsi in ogni tempo alle prove, anche in fabbrica, alle quali la Direzione Lavori intendesse assoggettare i materiali impiegati o da impiegare, ed alle prove ed ai saggi sulle opere costruite, mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'invio di essi agli Istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle relative tasse per l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati. In particolare, per le malte ed i calcestruzzi provvedere, con prelevamenti disposti dalla Direzione Lavori sugli impasti, alla confezione di provini in apposite forme approvate dalla Direzione Lavori, curandone successivamente la conservazione in luogo adatto, la stagionatura, l'imballaggio in maniera da garantirne l'integrità, nonché il recapito agli Istituti di prova indicati dall'Ente Appaltante. Tutti i controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso, effettuati con le modalità e con la frequenza dei prelievi prescritti dalle norme vigenti ed eventuali successive modificazioni. Saranno, inoltre, a carico dell'impresa le prove prescritte, nella fabbrica di provenienza, di tutti i materiali, tubi, pezzi speciali, apparecchi, ecc., oltre alle prove di funzionamento in opera dei macchinari, apparecchiature, ecc. Saranno, infine, a carico dell'impresa le prove di funzionamento, nonché tutte le altre prove che la Direzione Lavori riterrà di eseguire per verificare l'osservanza da parte dell'impresa delle condizioni e degli impegni contrattuali.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- 65.1.31. Ripristinare nello stato originario quelle parti delle opere che vengono demolite o comunque alterate in dipendenza dei saggi ed esplorazioni effettuate dalla Direzione dei Lavori, ovvero ordinati dal Collaudatore.
- 65.1.32. L'acquisizione dei necessari nulla-osta degli Enti preposti alla operatività degli impianti.
- 65.1.33. Provvedere alla conservazione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio.
- 65.1.34. L'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento. Dovrà in ogni caso, riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio del Committente, non possano attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o a normale usura. Pertanto, se durante il periodo di garanzia, si verificasse un'avaria la cui riparazione fosse di spettanza dell'Appaltatore, oppure che le prestazioni degli impianti non mantenessero la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, viene redatto dal Committente un Verbale di Avaria circostanziato che verrà notificato all'Appaltatore stesso. Se l'Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impostogli dal Committente, l'avaria verrà riparata e le prestazioni verranno ristabilite d'ufficio a spese dell'Appaltatore stesso. Il termine di garanzia relativo alle principali apparecchiature riparate o interessate alla mancata rispondenza od a quelle parti che ne dipendano, viene prolungato per una durata pari al periodo in cui gli impianti non possano essere usati. Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce inoltre essere a proprio carico anche il risarcimento al Committente di tutti i danni diretti che potessero essere causati da guasti o anomalie funzionali degli impianti fino alla fine del periodo di garanzia. Per quanto non precisato nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si fa riferimento alle normative e/o consuetudini vigenti ed alle disposizioni del Codice Civile
- 65.1.35. La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei lavori. Le fotografie saranno consegnate in formato digitale.
- 65.1.36. La consegna al Committente a lavori ultimati, prima del Certificato di ultimazione dei lavori di n° 3 copie dei disegni finali di cantiere "come costruito" (As Built) aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili ed agli impianti realizzati. Tale documentazione finale dovrà essere fornita anche su supporti informatici (autocad) per la successiva verifica ed approvazione da parte della DL o in base alle indicazioni che saranno fornite dal Responsabile Unico del Progetto all'Appaltatore.
- 65.1.37. Ferma l'autonomia dell'Impresa di organizzare le lavorazioni nella maniera ritenuta più opportuna l'Impresa ha l'obbligo di ottemperare alla richiesta dell'Ente Appaltante di eseguire specifici lavori destinati a consentire l'attivazione anticipata delle singole parti dell'opera in appalto. L'attivazione anticipata avverrà previo collaudo in corso d'opera. A fronte del perfetto e puntuale adempimento a tale richiesta dell'Ente Appaltante nulla è dovuto all'Impresa.
- 65.1.38. La rimozione e lo sgombrò totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato.
- 65.1.39. A carico dell'impresa sono posti tutti gli oneri conseguenti al rispetto delle norme contenute nei Piani di sicurezza, ivi compresi gli adeguamenti disposti dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, fermo restando l'importo del compenso stabilito.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- 65.1.40. Fornire alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
- 65.1.41. Provvedere alle spese per illuminazione e supplementi paga agli operai per eventuali lavori notturni.
- 65.1.42. Fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta del Direttore dei lavori, gli agenti, i capi cantieri e gli operai che non siano di gradimento dell'Ente Appaltante.
- 65.1.43. La documentazione tecnica, di qualsiasi tipo e su qualsiasi supporto, verrà integralmente acquisita dalla Stazione Appaltante che si riserva pertanto il diritto di utilizzarla in qualsiasi modo per la realizzazione di lavori simili con proprio personale o con terzi. Tutti gli elaborati saranno consegnati in triplice copia ed un'ulteriore copia degli elaborati di cui ai precedenti punti sarà inoltre consegnata come dotazione dell'impianto.
- 65.1.44. L'Appaltatore dichiara e garantisce, sin d'ora, con la sottoscrizione del contratto di appalto, di tenere indenne e manlevata la Stazione Appaltante in ordine a qualunque pretesa avanzata da terzi e/o danno che dovesse insorgere in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto e, pertanto, l'appaltatore si impegna espressamente, su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, a provvedere a gestire direttamente il relativo contenzioso – anche giudiziale – eventualmente insorto, estromettendo la Stazione Appaltante ovvero chiedendo la espressa estromissione della medesima Stazione Appaltante dalle controversie.
- 65.2. Resta espressamente stabilito che tutte le modalità operative sopra riportate non costituiscono motivo di riserve e/o di ulteriori richieste economiche rispetto ai prezzi unitari d'appalto, né di richiesta di prolungamento del periodo di tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori (di cui all'art. 15), né, infine, di richiesta di indennizzo per l'andamento anomalo del cantiere, tenuto conto che tutto quanto sopra è stato oggetto di considerazione in sede di fissazione del tempo contrattuale dei lavori.
- 65.3. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori.
- 65.4. L'Appaltatore è obbligato a:
- intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018;
 - firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018;
 - consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018;
 - consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018;
- 65.5. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- 65.6. Quando l'impresa non adempia agli obblighi sopra indicati, la GORI sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e, restando questo senza effetto, entro il termine fissato della notifica, di provvedere direttamente, quale che sia la spesa necessaria, disponendo con speciali ordinativi il dovuto pagamento che dovrà essere eseguito dall'impresa nel termine di dieci giorni.
- a. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'impresa, essi saranno fatti d'ufficio e l'Ente Appaltante tratterà la spesa sostenuta dal successivo pagamento in acconto.
- b. Sarà applicata la penale del 10 % sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Ente Appaltante.
- c. Tale penale sarà ridotta al 5 % qualora l'impresa ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.
- 65.7. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all'art. 4 del presente Capitolato.
- 65.8. È obbligo dell'Appaltatore di adottare, a sua cura e spese, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Contratto, le azioni, i provvedimenti, le cautele ed ogni altro atto utile e/o necessario per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alle stesse prestazioni nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e/o privati a chiunque appartenenti.
- 65.9. Resta fermo e convenuto che l'Appaltatore assume, con pieno e definitivo effetto liberatorio per la GORI S.p.A., ogni più ampia responsabilità – civile, amministrativa e penale – nel caso di sinistri e/o incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se estranee all'oggetto del presente appalto ma comunque riconducibili ad un comportamento dell'Appaltatore, nel corso delle prestazioni previste dal Contratto ed in dipendenza di esse prestazioni. L'Appaltatore dichiara e garantisce che da tale responsabilità si intendono sollevati ed esclusi, ad ogni effetto di legge, oltre che la GORI S.p.A. anche i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con la medesima GORI ai fini e nell'ambito del Contratto.
- 65.10. Pertanto, l'Appaltatore terrà indenne e manlevata la GORI, i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, in ordine e relativamente a qualunque eventuale pretesa avanzata da terzi per danni e/o pregiudizi che dovessero generarsi nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, con l'effetto che l'Appaltatore si obbliga nei confronti della GORI, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, a farsi carico ed a gestire direttamente il relativo conseguente contenzioso anche giudiziale eventualmente insorto, accollandosene tutte le conseguenze ed estromettendo dallo stesso contenzioso la GORI ovvero chiedendo l'espressa estromissione della medesima GORI dalle controversie. A tal riguardo, l'Appaltatore dichiara e garantisce, altresì, di effettuare alla sua Compagnia di Assicurazione la comunicazione/denuncia del sinistro e successivamente trasferire senza ritardo alla GORI copia di tale comunicazione/denuncia.
- 65.11. Inoltre, l'Appaltatore esonera, manleva e tiene indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla normativa pro tempore vigente in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché di tutela del regolare approvvigionamento idropotabile nonché, in generale, anche di tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità. A tale ultimo

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

proposito, limitatamente e nella misura economica relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti a favore dell'Appaltatore se quest'ultimo non presenta preventivamente alla Stazione Appaltante i documenti riguardanti la regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti accertati.

- 65.12. L'Appaltatore è inoltre unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni in conformità alle buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le disposizioni della normativa vigente all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la migliore tutela della GORI e non diminuiscono la responsabilità del medesimo Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna delle prestazioni fino alla verifica di conformità, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
- 65.13. L'Appaltatore deve provvedere, laddove richiesto dalla Stazione Appaltante, a redigere e presentare presso il Ministero della difesa, X° Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M. Napoli, la documentazione tecnica di Istanza per l'ottenimento del "parere vincolante" con le annesse "prescrizioni tecniche" per l'espletamento del Servizio di Bonifica Bellica Sistemica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici. In esito a ciò l'Appaltatore potrà produrre un progetto di bonifica corredato di tutte le possibilità inerenti ciascun "intervento-tipo" riportato nell'istanza, indicando altresì il nominativo dell'Impresa BCM nominata. Su tale progetto verrà successivamente elaborato un unico Nulla Osta generale da parte del Ministero della difesa, X° Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M. L'Appaltatore dovrà inoltre, ai fini del rilascio del suddetto Nulla Osta, trasmettere al suddetto X° Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M., tramite posta raccomandata, le annesse Prescrizioni Tecniche, firmate per accettazione anche da un rappresentante dell'Impresa BCM, comprensive del Progetto di Bonifica Bellica;
- 65.14. L'Appaltatore deve garantire, per l'intera durata del Contratto, comprese le eventuali estensioni e/o proroghe, il mantenimento delle soluzioni organizzative e gestionali, risorse umane e tecniche, nonché i materiali, i software, gli apprestamenti e gli allestimenti e tutto quanto necessario a garantire l'esecuzione dei lavori di appalto in sicurezza;
- 65.15. L'Appaltatore deve eseguire le attività oggetto dell'Appalto adottando le migliori tecniche attualmente disponibili atte a ridurre l'impatto ambientale ed energetico. In particolare, nell'esecuzione delle attività dovranno essere ridotti al minimo: i fuori servizio, i consumi idrici, i consumi energetici, i consumi di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'utilizzo di sostanze dannose per l'ecosistema e per la salute umana;
- 65.16. Su richiesta della Direzione lavori, l'Appaltatore deve eseguire il carotaggio per la verifica della corretta realizzazione stratigrafica del ripristino stradale. In particolare, deve garantire, a sue spese, fino a 3 carotaggi al mese, con esito positivo e completi di certificazione di laboratorio autorizzato.
- 65.17. L'Appaltatore deve eseguire in sicurezza, in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica, le opere e gli interventi urgenti che verranno richiesti dalla Committente.
- 65.18. L'Appaltatore deve informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del Contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del Contratto;

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- 65.19. L'Appaltatore deve osservare tutte le disposizioni legislative, i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle autorità competenti in materia di progettazione dei lavori pubblici, di accettazione delle opere, dei materiali anche eventualmente intervenute in corso d'opera;
- 65.20. Redigere il Piano di gestione Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) delle aree di cantiere ai sensi della
- "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"
- 65.21. Redigere il Bilancio idrico dell'attività di cantiere della "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
- 65.22. L'appaltatore si impegna, tramite le figure dedicate all'Appalto: (i) ad accettare i controlli che l'Ente Finanziatore potrà disporre durante l'esecuzione dell'Appalto; (ii) a coadiuvare e supportare GORI Spa in merito a detti controlli, nonché ad osservare e rispettare tutte le norme che regolano l'affidamento del finanziamento.

ART. 65 BIS. PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE

- 65.1bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'esecuzione dei lavori, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
- 65.2bis L'Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento dei lavori, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.
- 65.3bis Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità pubbliche, da Autorità Giudiziarie o da altre Autorità.
- 65.4bis Nell'ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.
- 65.5bis L'Appaltatore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale, si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale può disporne per qualsiasi scopo, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica, etc..
- 65.6bis Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
- 65.7bis Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi ai lavori non possono essere né riprodotti né utilizzati dall'Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica e preventiva autorizzazione scritta della Committente.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

65.8bis In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

ART.66 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

66.1. La responsabilità dei materiali prodotti durante le operazioni di scavo e demolizione resta in capo all'Impresa Appaltatrice.

66.2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto (D. M. 145/2000).

66.3. Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto della D.L., nel quale sia riportata l'autorizzazione della competente Autorità, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte.

66.4. Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Ente Appaltante senza alcun diritto dell'impresa a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

ART.67 CUSTODIA DEL CANTIERE

67.1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

ART.68 CARTELLO DI CANTIERE

68.1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Il cartello indicatore dovrà essere conforme anche alle disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 686 del 24/10/2016.

ART.69 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

69.1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- b. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- c. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

69.2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

69.3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

69.4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

69.5. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART.70 PRIVACY E RISERVATEZZA

70.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

70.2. Il contenuto del Contratto e le informazioni che l'Appaltatore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti GORI - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge.

70.3. L'Appaltatore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi.

70.4. L'Appaltatore s'impegna in ogni caso a comunicare a GORI prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

ART.71 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

71.1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto e di ogni altro atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale, la normativa applicabile è quella italiana e il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

ART.72 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

72.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello previsto dal presente Capitolato è subordinata al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

72.2. A tale proposito, l'Appaltatore si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

72.3. L'Appaltatore dichiara e garantisce alla GORI che l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato avverrà nella stretta osservanza di leggi e regolamenti applicabili, delle migliori prassi e dei più alti standard etici, garantendo, peraltro, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "d. lgs. 231/2001" o "Decreto 231") in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

72.4. L'Appaltatore è a conoscenza che GORI ha adottato ed attua, ai sensi del suddetto d. lgs. 231/2001, un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" (di seguito anche "Modello 231" o "Modello") ed i relativi ulteriori documenti allegati al Modello e, cioè, il "Codice Etico" ed il "Sistema Sanzionatorio", consultabili e scaricabili sul sito istituzionale della Stazione Appaltante www.goriacqua.com. A tale proposito, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione, letto e compreso in ogni sua parte il "Modello 231" e gli allegati "Codice Etico" e "Sistema Sanzionatorio".

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

- 72.5. L'Appaltatore aderisce alle norme del vigente "Modello 231" adottato da GORI e si impegna, ai fini e nell'ambito dei rapporti intercorrenti con GORI, nonché anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile e, cioè, anche per i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo: (i) a rispettare i contenuti, i principi e le procedure di cui al citato "Modello 231", nonché, in generale, (ii) ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare, anche solo astrattamente, le ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001.
- 72.6. L'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a consentire all'Organismo di Vigilanza di GORI di cui all'art.6 del d.lgs. 231/2001 ("Organismo di Vigilanza" o "OdV"), di effettuare i controlli e le ispezioni che riterrà necessari e/o opportuni anche avvalendosi del personale della Società ovvero di soggetti terzi allo scopo incaricati; tali controlli e ispezioni saranno effettuati previo accordo in merito alle tempistiche e dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.
- 72.7. L'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza di GORI i casi di violazione del d. lgs. 231/2001, del "Modello 231" e del relativo "Codice Etico", ovvero la presenza di eventuali comportamenti, atti od eventi che, anche in via potenziale, potrebbero determinare violazione od elusione del "Modello 231" medesimo, delle relative procedure e che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del predetto d. lgs. 231/2001. Per le segnalazioni l'Appaltatore utilizza i canali di comunicazione riportati nel "Modello 231" e pubblicati sul sito istituzionale www.goriacqua.com.
- 72.8. In generale, l'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce: (i) di impegnarsi a rispettare il d. lgs. 231/2001, nonché (ii) a rispettare e dare attuazione al proprio "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" adottato ai sensi del d. lgs. 231/2001, (iii) di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d. lgs. 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
- 72.9. La violazione da parte dell'Appaltatore delle disposizioni sopra riportate costituisce, ad ogni effetto di legge e di Capitolato / Contratto, grave inadempimento, per cui la Stazione Appaltante potrà, a sua insindacabile discrezione, procedere conseguentemente alla risoluzione del Contratto con le modalità previste dal Capitolato / Contratto, fatto salvo, in ogni caso, il diritto della GORI di agire per il risarcimento dei danni patiti e patienti.
- 72.10. Inoltre, l'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce, sin d'ora, di tenere indenne e manlevata la GORI per eventuali sanzioni e/o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione delle disposizioni del presente articolo sopra riportate.

ART. 72BIS ULTERIORI OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE (UNI ISO 37001:2016)

- 72.1bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di aver preso visione, letto e compreso la Politica per la prevenzione della corruzione della GORI s.p.a.;
- 72.2bis L'Appaltatore dichiara e garantisce, di aver preso visione, letto e compreso in ogni sua parte: (i) il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" adottato da GORI ai sensi del d. lgs. 231/2001, (ii) il Codice Etico adottato dalla GORI S.p.A. ed allegato al "Modello" e (iii) il "Sistema Sanzionatorio" adottato dalla GORI s.p.a. ed allegato al "Modello", documenti disponibili sul sito istituzionale www.goriacqua.com;
- 72.3bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di impegnarsi, anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile, nonché anche per i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo: (i) a rispettare i principi e le disposizioni

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

del “Modello” e degli allegati documenti “Codice Etico” e “Sistema Sanzionatorio”, e (ii) a prevenire atti, comportamenti e fenomeni di corruzione;

72.4bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza, quando richiesto da GORI s.p.a., sulla necessità di formare il proprio personale sulle tematiche della prevenzione della corruzione; in alternativa prende atto che GORI s.p.a. provvederà essa stessa a svolgere attività di informazione in materia di anticorruzione;

72.5bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere informato della possibilità di segnalare, anche in forma anonima e senza timori di ritorsioni, eventuali tentativi di corruzione o eventi corruttivi di cui si è venuti a conoscenza (“Regolamento Gestione delle Segnalazioni Esterne” sul sito istituzionale di GORI s.p.a.), mediante l'email dedicata organismodivigilanza@goriacqua.com oppure odv@cert.goriacqua.com o attraverso posta ordinaria indirizzata al Responsabile della Funzione di conformità di prevenzione della corruzione e all'OdV 231, presso la sede sociale in via Trentola 211, 80056 - Ercolano (NA);

72.6bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere consapevole che eventuali violazioni del Codice Etico e della Politica per la prevenzione della corruzione della GORI s.p.a., e che eventuali casi di corruzione potranno dar luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale in essere;

72.7bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di non aver alcun conflitto di interessi, in essere o potenziale, in relazione all'attività oggetto dell'appalto/incarico secondo quanto previsto dalla normativa e dalla legislazione vigente in tema di prevenzione della corruzione tra privati e nei confronti della Pubblica Amministrazione;

72.8bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere consapevole che GORI s.p.a. potrebbe richiedere, in relazione all'attività oggetto dell'appalto/incarico, i controlli messi in atto per la prevenzione della corruzione e/o effettuare audit in merito; eventuali anomalie riscontrate potrebbero essere causa di cessazione, interruzione o sospensione del rapporto in essere o da instaurare;

72.9bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di contattare la Funzione di conformità di prevenzione della corruzione (FCPC) all'indirizzo email anticorruzione@goriacqua.com, per qualsiasi informazione relativa al Sistema di prevenzione alla corruzione;

72.9bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere informato che qualunque modifica alle dichiarazioni/requisiti forniti vanno tempestivamente comunicate alla GORI s.p.a.

ART.73 MISCELLANEA

73.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore manifesta espressamente la sua ferma volontà di accettare, integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione, le disposizioni del medesimo Contratto, delle presenti Condizioni Generali e degli atti e documenti di cui agli Elaborati a base dell'affidamento, considerandole a tal fine, sia singolarmente, sia congiuntamente, sia in combinato disposto.

73.2. L'Appaltatore dà atto alla GORI di essere ben edotto e consapevole che: (i) le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale SarneseVesuviano affidata alla GORI; (ii) in particolare, il S.I.I. è un servizio pubblico essenziale, finalizzato – tra le altre cose – alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione e difesa dall'inquinamento nonché, in generale, anche alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità; (iii) le prestazioni oggetto del Contratto concorrono al perseguimento delle finalità di cui al punto (ii) che precede.

73.3. L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere dall'Appaltatore in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 2.2, non costituisce rinuncia ai

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------

diritti della Committente derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto della Committente di esigere l'esatto adempimento di tutti gli impegni e obblighi qui previsti.

- 73.4. L'Appaltatore dichiara che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero Contratto a patto che la Committente e l'Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità – a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore

[timbro, data e firma del legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore]

A circular stamp with the text "GORI SpA" inside. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

	E2	Capitolato Speciale d'Appalto	Rev 1
--	----	-------------------------------	-------